

**Prodotti
per te**



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

VITTORIA CON TE - VIAGGI

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

CGA RP02 - EDZ 01.2026

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 17/04/2025



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con te – Viaggi è il prodotto assicurativo pensato per proteggerti dagli inconvenienti che possono capitare mentre si viaggia, in Italia o all'estero, per lavoro, studio o vacanze.

Vittoria con te – Viaggi è composto da sette gruppi di garanzie, chiamate Sezioni, che puoi abbinare come segue:

- Assistenza: acquistabile anche da sola;
- Spese mediche: acquistabile con Assistenza;
- Infortuni: acquistabile con Assistenza;
- Furto: acquistabile con Assistenza;
- Incendio: acquistabile con Assistenza;
- Responsabilità civile: acquistabile con Assistenza;
- Tutela legale: acquistabile con Assistenza.

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto) abbiamo confezionato delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni, con il relativo glossario.

All'interno delle Sezioni trovi le norme che regolano le singole garanzie e la loro vendibilità (garanzie base o opzionali). C'è poi una parte delle Condizioni di Assicurazione, chiamata "Il contratto dalla A alla Z", dove trovi le norme generali che regolano l'intero contratto.

Puoi acquistare le garanzie singolarmente o in combinazione. Inoltre, nel corso della vita della polizza, puoi modificare il numero e la composizione delle garanzie, senza necessità di annullare l'intera polizza.

Altra caratteristica di **Vittoria con te – Viaggi** è che i documenti precontrattuali e contrattuali che ti vengono consegnati sono personalizzati. Riguardano solo le garanzie di tuo interesse: quelle che hai scelto coerentemente con le tue richieste ed esigenze assicurative. Eviti così il fastidio di perderti in informazioni superflue e ridondanti.

Per avere ulteriori informazioni sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, non acquisti solo una copertura assicurativa, ma puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente,

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:

- chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;
- evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Nelle Condizioni di Assicurazione trovi delle frasi evidenziate con uno sfondo pieno tono su tono.

Tali frasi indicano:

- oneri e obblighi di comportamento a tuo carico;
- nullità e decadenze del contratto;
- limitazioni all'operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

AREA RISERVATA DEDICATA AI CLIENTI DI VITTORIA.

Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti. L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

monitorare la polizza.		gestire i pagamenti e i rinnovi.	
pagare l'assicurazione on line.		modificare , sospendere la polizza.	
inviare documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza.		monitorare premi e pratiche di sinistri.	

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:

- clicca sul pulsante "Accedi";
- inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale / P.IVA.

Se ha smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:

- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

Indice

SEZIONE ASSISTENZA	7
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE	8
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	10
OGGETTO DEL CONTRATTO	13
1 - Che cosa è assicurato?	13
1.1 - FORMA DI COPERTURA	13
1.2 - GARANZIA ASSISTENZA	14
1.3 - GARANZIA BAGAGLIO	22
1.4 - GARANZIA INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO	23
1.5 - GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO DEL VIAGGIO	24
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	24
2.1 - RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO	24
2.2 - ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19	26
2.3 - INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19	28
2.4 - RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19	29
3 - Che cosa NON è assicurato?	30
4 - Ci sono limiti di copertura?	30
4.1 - ESCLUSIONI	30
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	32
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	33
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	39
5 - Gestione del Sinistro	39
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	39
5.2 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	42
5.3 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	43
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	44
APPENDICE NORMATIVA	45
SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	46
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE	47
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	48
OGGETTO DEL CONTRATTO	50
1 - Che cosa è assicurato?	50
1.1 - GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE	50
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	50
2.1 - RIMBORSO SPESE MEDICHE - ESTENSIONE COVID 19	50

3 - Che cosa NON è assicurato?	51
4 - Ci sono limiti di copertura?	51
4.1 - ESCLUSIONI	51
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	53
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	55
5 - Gestione del Sinistro	55
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	55
5.2 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO	55
5.3 - CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE	56
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	57
SEZIONE INFORTUNI	58
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE	59
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	60
OGGETTO DEL CONTRATTO	61
1 - Che cosa è assicurato?	61
1.1 - ALTRI RISCHI INCLUSI NELLE GARANZIE	61
1.2 - INDENNITA' IN CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO	61
1.3 - INDENNITA' IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO	61
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	62
2.1 - FORMA DI COPERTURA IN VOLO	62
3 - Che cosa NON è assicurato?	62
4 - Ci sono limiti di copertura?	62
4.1 - ESCLUSIONI	62
4.2 - FRANCHIGIE	64
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	65
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	66
5 - Gestione del Sinistro	66
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	66
5.2 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITA' PERMANENTE	66
5.3 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	67
5.4 - CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE	67
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	69
APPENDICE NORMATIVA	70
SEZIONE FURTO E RAPINA	72
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE	73
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	74
OGGETTO DEL CONTRATTO	77

1 - Che cosa è assicurato?	77
1.1 - INDENNIZZO PER FURTO	77
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	77
2.1 - INDENNIZZO PER SCIPPO RAPINA E FURTO DI BENI PERSONALI TRASPORTATI	78
2.2 - ASSICURAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRAENTE	78
3 - Che cosa NON è assicurato?	78
4 - Ci sono limiti di copertura?	78
4.1 - ESCLUSIONI	78
4.2 - SCOPERTI	78
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	79
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	81
5 - Gestione del Sinistro	81
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	81
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	81
5.3 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	81
5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO - ARBITRATO	82
5.5 - MANDATO DEI PERITI	82
5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	82
5.7 - ANTICIPO INDENNIZZO	82
5.8 - TITOLI DI CREDITO	82
5.9 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO	83
5.10 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE	83
5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI	83
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	84
APPENDICE NORMATIVA	85
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI	86
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE	87
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	88
OGGETTO DEL CONTRATTO	91
1 - Che cosa è assicurato?	91
1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	91
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	93
2.1 - ASSICURAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRAENTE	93
3 - Che cosa NON è assicurato?	93
4 - Ci sono limiti di copertura?	93
4.1 - ESCLUSIONI	93
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	94
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	95
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	97

5 - Gestione del Sinistro	97
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	97
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	97
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO-ARBITRATO	97
5.4 - MANDATO DEI PERITI	98
5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	98
5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	98
5.7 - TITOLI DI CREDITO	99
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	100
APPENDICE NORMATIVA	101
 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	 103
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE	104
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	105
OGGETTO DEL CONTRATTO	107
1 - Che cosa è assicurato?	107
1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA	107
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	107
2.1 - ASSICURAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRAENTE	107
3 - Che cosa NON è assicurato?	107
4 - Ci sono limiti di copertura?	107
4.1 - ESCLUSIONI	107
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	108
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	109
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	110
5 - Gestione del Sinistro	110
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	110
5.2 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	110
5.3 - GESTIONE DELLE VERTEENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	110
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	111
APPENDICE NORMATIVA	112
 SEZIONE TUTELA LEGALE	 113
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE	114
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	115
OGGETTO DEL CONTRATTO	117
1 - Che cosa è assicurato?	117
1.1 - TUTELA LEGALE	117
1.2 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA (sempre compresa)	118
1.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO E OPERATIVITA' DELLA GARANZIA	118

1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE	118
2 - Che cosa NON è assicurato?	118
3 - Ci sono limiti di copertura?	118
3.1 - ESCLUSIONI	118
3.2 - FRANCHIGIE	119
3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	119
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	121
4 - Gestione del Sinistro	121
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	121
4.2 - GESTIONE DEL SINISTRO	121
4.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ	122
4.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	122
4.5 - RECUPERO DI SOMME	122
4.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE	122
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	123
APPENDICE NORMATIVA	124
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	125
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	126
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	127
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	127
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	127
1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	127
1.3 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	127
1.4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	128
2 - Come mi assicuro?	128
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	128
2.2 - DURATA DELLA POLIZZA	128
2.3 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA	128
2.4 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA	128
2.5 - IMPOSTE E TASSE	129
2.6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	129
2.7 - FORO COMPETENTE	129
2.8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	129
2.9 - PRESCRIZIONE	129
2.10 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO	130
APPENDICE NORMATIVA	131

Vittoria con te
Viaggi

Sezione
“ASSISTENZA”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
ASSISTENZA	Base	Con tutte le forme di copertura
BAGAGLIO	Base	Solo con forme di copertura: • Viaggi: – Medium; – Medium Soggiorni prolungati; – Elite; – Elite Soggiorni prolungati; – Gruppi; • Vacanze sulla neve: – Elite; – Gruppi.
INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO	Base	Solo con forme di copertura: • Viaggi: – Medium; – Medium Soggiorni prolungati; – Elite; – Elite Soggiorni prolungati; – Gruppi; • Vacanze sulla neve: – Classic; – Elite; – Gruppi.
INDENNIZZO PER RITARDO DEL VIAGGIO	Base	Solo con forme di copertura: • Viaggi: – Elite; – Elite Soggiorni prolungati; • Vacanze sulla neve - Elite.
RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO	Opzionale a pagamento	Con tutte le forme di copertura
ESTENSIONE COVID-19	Opzionale a pagamento	Solo con forme di copertura: • Viaggi – Classic; – Medium; – Elite; • Vacanze sulla neve: – Classic – Elite. Si abbina alle garanzie: • ASSISTENZA; • INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO; • RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO.

ALTRE OPZIONI

Forma di copertura	Puoi scegliere: • Viaggi – Classic; – Classic Soggiorni prolungati; – Medium; – Medium Soggiorni prolungati; – Elite; – Elite Soggiorni prolungati; – Gruppi. • Vacanze sulla neve: – Classic; – Elite; – Gruppi.
----------------------------------	---

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali alte imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Assicurato**
Persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Bagaglio**
L'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature elettroniche (foto, audio, PC) di proprietà dell'**Assicurato**, che lo stesso indossa o porta con sé durante il **viaggio**.
- **Domicilio**
Luogo in Italia in cui vive l'**Assicurato**, come riportato nel certificato anagrafico.
- **Familiare**
Persone con il seguente rapporto di parentela con l'**Assicurato**: coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti di primo grado, altre persone che convivono con l'**Assicurato**.
- **Furto**
Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale ⁽¹⁾.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. Può essere espressa:
 - numero di giorni;
 - importo fisso (in euro).
- **Gessatura**
Applicazione di apparecchiatura gessata, o contenzione con fasce rigide o apparecchi ortopedici esterni di materiale vario se immobilizzanti e inamovibili, necessari secondo i medici chirurgici.
- **Guasto**
Danno al **veicolo** per:
 - usura;
 - difetto;
 - rottura;
 - mancato funzionamento di sue parti meccaniche.Il danno rende impossibile per l'**Assicurato** l'uso del **veicolo** in condizioni normali.
- **Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Incidente**
Il **sinistro** subito dal **veicolo** durante la circolazione, dovuto a:
 - imperizia, negligenza, inosservanza (non intenzionali) di norme e regolamenti da parte dell'**Assicurato**;
 - caso fortuito (accidentale, casuale).
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Infortunio**
Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno, che produce lesioni fisiche constatabili in maniera obiettiva.
- **Istituto di cura**
Ospedale, clinica, casa di cura, autorizzati al **ricovero** dei malati.

Sono esclusi:

- stabilimenti termali;
- strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative;
- case di cura per la convalescenza e lungodegenza o soggiorni;
- strutture per anziani;
- ospedali militari.

- **Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute, constatabile in maniera obiettiva, e che non dipende da infortunio.

- **Malattia improvvisa**

Malattia che insorge in un periodo breve, a rapida evoluzione. I sintomi non derivano da una **malattia** cronica o da una **malattia preesistente**.

- **Malattia preesistente**

Per la **garanzia "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO"**:

malattia con sintomi già manifestati nei 5 (cinque) anni che precedono la data di inizio della copertura assicurativa. È una **malattia** che si presume nota all'**Assicurato** o ai suoi **familiari**, anche se non diagnosticata o curata.

Per le altre **garanzie**:

- Per **Assicurati** con età superiore ai 70 anni: **malattia** con sintomi già manifestati nei 5 (cinque) anni che precedono la data di inizio della copertura assicurativa. È una **malattia** che si presume nota all'**Assicurato** o ai suoi **familiari**, anche se non diagnosticata o curata.
- Per **Assicurati** con età inferiore ai 70 anni: **malattia** che ha comportato indagini diagnostiche, visite, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie nei 6 mesi che precedono la data di inizio della copertura assicurativa.

- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **Parti**. Il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Rapina**

Furto commesso con violenza o minaccia alla persona derubata. La materia è regolata dal Codice Penale ⁽²⁾.

- **Ricovero**

Degenza in **istituto di cura** con almeno un pernottamento.

- **Rischio**

Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Scippo**

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona:

- capi di vestiario,
- pellicce,
- oggetti personali, compresi oggetti pregiati, preziosi e denaro.

- **Scoperto**

Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.

- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Somma assicurata**

Importo massimo della prestazione assicurativa.

- **Struttura organizzativa (o S.O.)**

Struttura di Mapfre Asistencia Italia - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. E' formata da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi. E' convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico, contatta l'**Assicurato** e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza. I costi sono a carico di **Vittoria**.

- **Struttura liquidativa (o S.L.)**

La struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI). E' convenzionata con

Vittoria e, per suo incarico:

- cura il contatto e il rapporto con l'**Assicurato** in caso di **sinistro**;
- gestisce e paga il **sinistro**.

- **Vettore**

Compagnia adibita al trasporto pubblico di persone e cose:

- aerea,
- ferroviaria,
- di navigazione,
- di trasporto con pullman e autobus.

- **Veicolo**

Autovettura o motoveicolo:

- di proprietà dell'**Assicurato**;
- immatricolato in Italia da non più di 10 anni.

- **Viaggio**

Lo spostamento e il soggiorno dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dal **domicilio**, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Sono assicurate le persone identificate in **polizza**.

Le **garanzie** tutelano l'**Assicurato** durante i singoli **viaggi** (uno o più) che fa nel periodo di validità della **polizza**. Il periodo di validità è quello compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della **polizza**. Le date sono quelle da te scelte e sono indicate in **polizza**.

Ogni **viaggio** è intervallato dal rientro dell'**Assicurato** al **domicilio**. La durata del **viaggio** è il numero di giorni di permanenza consecutiva in **viaggio**.

L'assicurazione prevede esclusioni e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - FORMA DI COPERTURA

- **"Viaggi Classic"**
Copre i **viaggi** di durata fino a 92 giorni.
Comprende una sola **garanzia** base: **"ASSISTENZA"**.
- **"Viaggi Classic – Soggiorni prolungati"**
Copre i **viaggi** di durata fino a 184 giorni.
Comprende una sola **garanzia** base: **"ASSISTENZA"**.
- **"Viaggi Medium"**
Copre i **viaggi** di durata fino a 92 giorni.
Comprende le seguenti **garanzie** base:
 - **"ASSISTENZA"**;
 - **"BAGAGLIO"**;
 - **"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO"**.
- **"Viaggi Medium – Soggiorni prolungati"**
Copre i **viaggi** di durata fino a 184 giorni.
Comprende le seguenti **garanzie** base:
 - **"ASSISTENZA"**;
 - **"BAGAGLIO"**;
 - **"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO"**.
- **"Viaggi Elite"**
Copre i **viaggi** di durata fino a 92 giorni.
Comprende le seguenti **garanzie** base:
 - **"ASSISTENZA"**;
 - **"BAGAGLIO"**;
 - **"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO"**;
 - **"INDENNIZZO PER RITARDO DEL VIAGGIO"**.
- **"Viaggi Elite – Soggiorni prolungati"**
Copre i **viaggi** di durata fino a 184 giorni.
Comprende le seguenti **garanzie** base:
 - **"ASSISTENZA"**;
 - **"BAGAGLIO"**;
 - **"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO"**;
 - **"INDENNIZZO PER RITARDO DEL VIAGGIO"**.
- **"Viaggi Gruppi"**
Il gruppo è composto da almeno 10 persone (identificate in **polizza**).
Copre i **viaggi** di durata fino a 62 giorni.
Comprende le seguenti **garanzie** base:
 - **"ASSISTENZA"**;
 - **"BAGAGLIO"**;
 - **"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO"**.
- **"Vacanze sulla neve Classic"**

Copre i **viaggi** di durata fino a 62 giorni.
Comprende le seguenti **garanzie** base:
– “ASSISTENZA”;
– “INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO”.

• “**Vacanze sulla neve Elite**”

Copre i **viaggi** di durata fino a 62 giorni.
Comprende le seguenti **garanzie** base:
– “ASSISTENZA”;
– “BAGAGLIO”;
– “INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO”;
– “INDENNIZZO PER RITARDO DEL VIAGGIO”.

• “**Vacanze sulla neve Gruppi**”

Il gruppo è composto da almeno 10 persone.
Copre i **viaggi** di durata fino a 62 giorni.
Comprende le seguenti **garanzie** base:
– “ASSISTENZA”;
– “INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO”;

Per le forme di copertura “*Vacanze sulla neve*” (Classic, Elite, Gruppi), l'assicurazione è valida **solo per i viaggi turistici**.

Per le altre forme di copertura, l'assicurazione è valida anche per:

- vacanze studio, compreso lo svolgimento di attività lavorativa temporanea, se l'attività è collegata in maniera diretta allo studio;
- stage o viaggi di lavoro,

Sono comunque escluse le attività lavorative indicate nell'articolo “**ESCLUSIONI**”.

Di seguito illustriamo il contenuto delle **garanzie** della presente **sezione**.

1.2 - GARANZIA ASSISTENZA

La **garanzia** vale se acquistata almeno 24 ore prima della data di inizio del **viaggio**.

Comprende le prestazioni di assistenza di seguito elencate, valide a seconda della forma di copertura scelta.

Vittoria fornisce le prestazioni di assistenza tramite la **struttura organizzativa (S.O.)**.

Informazioni e consigli per viaggiare

Se l'**Assicurato** ha necessità di informazioni sanitarie, la **S.O.** fornisce le seguenti informazioni telefoniche:

- vaccinazioni o profilassi da eseguire per i viaggi in paesi tropicali;
- medici o centri specializzati in medicina tropicale e infettivologia;
- assistenza sanitaria all'estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE;
- ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura;
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;
- consigli sull'espletamento delle pratiche, uffici competenti;
- documentazione necessaria per recarsi presso il luogo di destinazione del viaggio, quale visti, certificati medici, documenti di identità, documenti di viaggio per minori, autorizzazioni all'espatrio, documenti per attraversamento frontiere;
- coperture assicurative per veicoli, necessarie per la circolazione nel luogo di destinazione del **viaggio**.

Questa prestazione è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

L'**Assicurato** deve richiedere le informazioni **almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del viaggio**.

La prestazione non è sostitutiva delle informazioni reperibili dagli organi ufficiali.

Rientro sanitario

Opera in caso di **infortunio** o **malattia improvvisa** dell'**Assicurato**, se le lesioni o l'infermità:

- non sono curabili sul posto o nel corso del **viaggio**;
- impediscono il proseguimento del **viaggio**.

La **S.O.**, in accordo con i medici curanti, organizza il rientro sanitario dell'**Assicurato**:

- dall'**Istituto di cura** di primo soccorso sul posto ad un altro **Istituto di cura** meglio attrezzato;
- dall'**Istituto di cura** di primo soccorso sul posto all'**Istituto di cura** più vicino al **domicilio**

(dell'Assicurato) e attrezzato in modo adeguato.

La S.O. utilizza i mezzi ritenuti più idonei al trasferimento. Se necessario, utilizza:

- aereo sanitario nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
- aereo di linea "appositamente attrezzato" (si intende con accompagnamento medico e infermieristico) per tutti gli altri casi.

Vittoria paga i costi, incluse le spese di un medico o di un infermiere per accompagnare l'Assicurato durante il rientro, se necessaria la loro assistenza.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Rientro della salma

Opera in caso di morte dell'Assicurato durante il viaggio.

La S.O. organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Vittoria paga il costo del trasporto, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*". Sono pertanto escluse le spese funerarie, d'inumazione, tumulazione, cremazione o simili.

Rientro fino a due compagni di viaggio assicurati

Questa prestazione vale per le forme di copertura:

- "Viaggi Classic";
- "Viaggi Classic - Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Medium - Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Elite - Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulle neve Gruppi".

Opera in caso di morte dell'Assicurato durante il viaggio o di "Rientro sanitario" dell'Assicurato (organizzato dalla S.O.).

La S.O. mette a disposizione di altri due Assicurati (compagni di viaggio dell'Assicurato di cui sopra) un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario in prima classe, per il loro rientro al domicilio.

Vittoria paga i costi, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Rientro accompagnato di figli minori o disabili

Questa prestazione vale per tutte le forme di copertura.

Opera quando l'Assicurato, per causa di forza maggiore (ad esempio, **infortunio** o **malattia improvvisa**), non può occuparsi dei figli minori o disabili con lui in viaggio ed assicurati (indicati in polizza).

In questo caso, l'Assicurato o un suo familiare indicano alla S.O. una persona (accompagnatore) che può andare a prendere i figli minori o disabili per riportarli al domicilio.

La S.O. fornisce all'accompagnatore i seguenti biglietti:

- un biglietto di andata e ritorno per l'accompagnatore;
- i biglietti per il ritorno dei figli minori o disabili.

I biglietti sono del seguente tipo:

- biglietto aereo in classe economica;
- ferroviario ordinario in prima classe.

Vittoria paga i costi, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Viaggio di un familiare

Questa prestazione vale per tutte le forme di copertura.

Opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'Assicurato durante il viaggio, se è ricoverato in un **istituto di cura** con una degenza superiore a:

- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 3 giorni negli altri casi.

La S.O. fornisce ad un familiare (o altra persona residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea o Svizzera) un biglietto di andata e ritorno per raggiungere l'Assicurato.

Il biglietto può essere:

- ferroviario di prima classe;
- aereo di classe economica; .

- per trasporto in nave;
 - per trasporto in pullman.
- La persona incaricata, se vuole, può utilizzare anche altri mezzi di trasporto.

Se necessario, la **S.O.** provvede inoltre ad individuare un albergo presso cui la persona potrà soggiornare.

Vittoria paga i biglietti e le spese di soggiorno della persona incaricata, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Prolungamento del soggiorno

Questa prestazione vale per tutte le forme di copertura.

Opera in caso di **infortunio** o **malattia improvvisa** dell'**Assicurato** durante il **viaggio**, se

- è ricoverato in un luogo diverso da quello di soggiorno;
- e
- non è in grado di rientrare al **domicilio**;
- non è in grado di proseguire per le ulteriori tappe del **viaggio** già prenotate.

Opera anche a seguito di **furto** o smarrimento dei documenti dell'**Assicurato** necessari al rimpatrio alla data prestabilita. Il **furto** e lo smarrimento devono essere denunciati alle Autorità locali.

Vittoria rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute da:

- l'**Assicurato**;
- i **familiari**, se **Assicurati** (indicati in **polizza**);
- un altro **Assicurato** (compagno di viaggio, indicato in **polizza**).

Vittoria rimborsa, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Rientro dell'Assicurato convalescente

Questa prestazione vale per tutte le forme di copertura.

Opera a seguito di ricovero dell'**Assicurato** in **Istituto di cura** durante il **viaggio**.

La **S.O.** organizza il rientro dell'**Assicurato** (convalescente) al suo **domicilio**, in una data e con un mezzo diverso da quelli previsti all'inizio del **viaggio**. Provvede al rientro anche di uno degli altri **Assicurati** (compagno di viaggio, indicato in **polizza**).

La **S.O.** fornisce i biglietti aerei in classe economica o ferroviario ordinario in prima classe;

Vittoria paga le relative spese, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Anticipo spese di prima necessità

Questa prestazione vale per tutte le forme di copertura.

Opera se l'**Assicurato** deve sostenere in **viaggio** delle spese impreviste a seguito di:

- **Infortunio**;
- **Malattia improvvisa**;
- **Furto**;
- **Rapina**;
- **Scippo**;
- Smarrimento dei propri mezzi di pagamento.

Se l'**Assicurato** non può provvedere in maniera diretta ed immediata a pagare le spese, la **S.O.** gli anticipa l'importo, entro il limite indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Protezione carte di credito

Questa prestazione vale per tutte le forme di copertura.

Opera in caso di **furto** o smarrimento della carta di credito dell'**Assicurato** durante il **viaggio**.

La **S.O.** mette in contatto l'**Assicurato** con il gestore della carta di credito per avviare la procedura di blocco.

Resta a carico dell'**Assicurato** il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dal gestore.

Rientro anticipato per ricovero, incidente o decesso di un familiare o gravi danni all'abitazione o all'ufficio dell'Assicurato

Questa prestazione vale per le forme di copertura.

- "*Viaggi Medium*";
- "*Viaggi Medium - Soggiorni prolungati*";
- "*Viaggi Elite*";
- "*Viaggi Elite - Soggiorni prolungati*";

- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Classic";
- "Vacanze sulla neve Elite";
- "Vacanze sulla neve Gruppi".

Opera se l'**Assicurato** deve interrompere il **viaggio** per i seguenti casi:

- decesso o **ricovero** d'urgenza di:
 - coniuge o convivente ("more uxorio");
 - parente o affine fino al terzo grado;
 - parente del convivente fino al secondo grado;
- gravi danni materiali all'abitazione dell'**Assicurato (domicilio)**, accaduti dopo la partenza e causati da:
 - **incendio**, se è necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco;
 - **furto**, se denunciato alle Forze dell'ordine;
 - allagamento;
- gravi danni materiali ai locali dove l'**Assicurato** esercita la libera professione (o impresa) e per i quali la sua presenza è insostituibile e indispensabile. I danni accadono dopo la partenza e sono causati da:
 - **incendio**, se è necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco;
 - **furto**, se denunciato alle Forze dell'ordine;
 - allagamento.

Nei suddetti casi, la **S.O.** fornisce all'**Assicurato** un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario in prima classe per il rientro in uno dei seguenti luoghi:

- **domicilio**;
- luogo di ricovero o sepoltura del parente.

Vittoria paga i costi, con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Interprete a disposizione all'estero

Questa prestazione vale per le forme di copertura.

- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Medium - Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Elite - Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Classic";
- "Vacanze sulla neve Elite";
- "Vacanze sulla neve Gruppi".

Opera in caso di **infortunio** o **malattia improvvisa** dell'**Assicurato** in **viaggio**.

Se l'**Assicurato** è ricoverato in **Istituto di cura** e ha bisogno di un interprete per comunicare con i medici curanti sul posto, la **S.O.** predispone il servizio di interprete.

Vittoria paga i relativi costi, con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Traduzione della cartella clinica

Questa prestazione vale per le forme di copertura.

- "Viaggi Medium";
- "Viaggi medium - Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Elite - Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Classic";
- "Vacanze sulla neve Elite";
- "Vacanze sulla neve Gruppi".

Opera in caso di **ricovero ospedaliero** dell'**Assicurato** durante il **viaggio**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno della traduzione della cartella clinica, la **S.O.**:

- provvede, con il consenso dell'**Assicurato**, a tradurre dall'inglese all'italiano o viceversa;
- fornisce il documento tradotto all'**Assicurato** o al suo medico di fiducia, nel termine normale di 15 giorni feriali, e comunque con un massimo di 40 giorni feriali.

Vittoria paga i relativi costi, con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Elite";

- "Viaggi Medium – Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati".

Se l'**Assicurato** ha bisogno di informazioni o segnalazioni di medicinali disponibili all'estero e corrispondenti a medicinali disponibili in Italia, la **S.O.** fornisce le informazioni richieste.

Per i medicinali venduti in Italia, la **S.O.** fornisce le seguenti informazioni:

- composizione;
- equivalenze con altri prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

La **S.O.** provvede, all'invio di messaggi urgenti da parte dell'**Assicurato** a persone residenti in Italia.

Vittoria paga i costi, con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Consulenza medica telefonica

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Medium – Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Classic";
- "Vacanze sulla neve Elite";
- "Vacanze sulla neve Gruppi".

Se l'**Assicurato** ha bisogno di informazioni o consigli medici, la **S.O.** fornisce un servizio di assistenza medica dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle indicazioni fornite dal medico contattato, la **S.O.** valuta l'erogazione delle prestazioni previste dalla polizza.

La consulenza medica telefonica:

- è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'**Assicurato**;
- non costituisce diagnosi;

Invio di un medico generico o di un'autoambulanza in Italia (a seguito di consulenza medica)

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Classic";
- "Vacanze sulla neve Elite";
- "Vacanze sulla neve Gruppi".

Opera a seguito della prestazione "Consulenza medica telefonica".

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una visita medica, la **S.O.** provvede ad inviare al domicilio uno dei medici convenzionati.

Se non è possibile inviare un medico a domicilio, la **S.O.** organizza il trasferimento (dell'**Assicurato**) in autoambulanza al centro medico idoneo più vicino.

La prestazione è erogata dalle ore 20,00 alle ore 8,00, da lunedì al venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e i giorni festivi.

Vittoria paga i costi, con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Segnalazione di un medico specialista all'estero (a seguito di consulenza medica)

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Gruppi".

Opera a seguito della prestazione "Consulenza medica telefonica".

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una visita specialistica, la **S.O.** gli indica il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

Anticipo della cauzione penale all'estero

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Gruppi".

Opera in caso di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in viaggio all'estero, se l'Assicurato deve versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà.

Se l'Assicurato non può provvedere in maniera diretta e immediata al versamento della cauzione, la S.O. provvede a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione.

La prestazione è erogata se l'Assicurato fornisce adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.

Invio di medicinali urgenti all'estero

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Classic";
- "Vacanze sulla neve Elite";
- "Vacanze sulla neve Gruppi".

Opera in caso di **infortunio** o **malattia improvvisa** dell'Assicurato in viaggio.

Se l'Assicurato ha urgente bisogno, secondo parere del medico curante, di specialità medicinali che sono commercializzate in Italia ma irreperibili sul posto, la S.O. provvede a inviarle con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali.

Vittoria paga i costi dell'invio, con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'Assicurato paga il costo dei prodotti medicinali.

Autista a disposizione (veicoli inferiori a 35 quintali)

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Vacanze sulla neve Classic";
- "Vacanze sulla neve Elite".

Opera in caso di **infortunio** dell'Assicurato in viaggio.

Se l'Assicurato non è in condizione di guidare il **veicolo** e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la S.O.:

- mette a disposizione un autista per ricondurre il **veicolo** e i passeggeri fino al **domicilio** dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve;

oppure

- fornisce 1 (un) biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario in prima classe.

Vittoria paga il costo dell'autista o del biglietto, con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'Assicurato paga le spese relative al carburante e a eventuali pedaggi.

Informazioni sulla degenza

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Vacanze sulla neve Classic";
- "Vacanze sulla neve Elite".

Opera quando l'Assicurato è ricoverato in un **Istituto di cura** durante il viaggio.

La S.O. provvede ad aggiornare i **familiari** a casa, in seguito a loro specifica richiesta, sulle condizioni di salute dell'Assicurato.

La S.O. fornisce le notizie cliniche di cui è a conoscenza, **dopo aver ricevuto la liberatoria firmata dall'Assicurato**.

Invio di un elettricista

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Medium – Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati".

Opera quando l'Assicurato è in viaggio ed ha bisogno di un intervento urgente di un elettricista presso l'abitazione originaria (**domicilio**).

La prestazione opera in caso di guasto dell'impianto elettrico che:

- blocca l'erogazione della corrente all'abitazione;
- oppure
- comporta il pericolo di **incendio** dell'abitazione.

La **S.O.** invia un elettricista per un intervento di manutenzione straordinaria.

L'elettricista esegue l'intervento in presenza di una persona di fiducia incaricata dall'**Assicurato**.

Vittoria paga il costo del diritto di chiamata e della prima ora di manodopera, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'ulteriore costo dell'intervento (eccedenza) è a carico dell'**Assicurato**. In tale caso, la persona di fiducia incaricata dall'**Assicurato** paga l'eccedenza:

- al termine della prestazione;
- direttamente all'elettricista (inviato dalla **S.O.**).

Invio di un fabbro

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "*Viaggi Medium*";
- "*Viaggi Elite*";
- "*Viaggi Medium – Soggiorni prolungati*";
- "*Viaggi Elite – Soggiorni prolungati*".

Opera quando l'**Assicurato** è in **viaggio** ed ha bisogno di un intervento urgente di un fabbro presso l'abitazione originaria (**domicilio**).

La prestazione opera in caso di danni ai mezzi di chiusura dell'abitazione a seguito di **furto** (anche tentato).

La **S.O.** invia un fabbro per il ripristino dei mezzi di chiusura.

Il fabbro esegue l'intervento in presenza di una persona di fiducia incaricata dall'**Assicurato**.

Vittoria paga il costo del diritto di chiamata e della prima ora di manodopera, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'ulteriore costo dell'intervento (eccedenza) è a carico dell'**Assicurato**. In tale caso, la persona di fiducia incaricata dall'**Assicurato** paga l'eccedenza:

- al termine della prestazione;
- direttamente al fabbro (inviato dalla **S.O.**).

Invio di una guardia giurata

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "*Viaggi Medium*";
- "*Viaggi Elite*";
- "*Viaggi Medium – Soggiorni prolungati*";
- "*Viaggi Elite – Soggiorni prolungati*".

Opera quando l'**Assicurato** è in **viaggio** ed ha bisogno di un intervento urgente per sorvegliare l'abitazione originaria (**domicilio**).

La prestazione opera in caso di danni ai mezzi di chiusura dell'abitazione a seguito di **furto** (anche tentato).

La **S.O.** invia una guardia giurata per sorvegliare l'abitazione.

Vittoria paga i relativi costi, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'ulteriore costo dell'intervento (eccedenza) è a carico dell'**Assicurato**. In tale caso, la persona di fiducia incaricata dall'**Assicurato** paga l'eccedenza:

- al termine della prestazione;
- direttamente alla guardia giurata (inviata dalla **S.O.**).

Invio di un idraulico

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "*Viaggi Medium*";
- "*Viaggi Elite*";
- "*Viaggi Medium – Soggiorni prolungati*";
- "*Viaggi Elite – Soggiorni prolungati*".

Opera quando l'**Assicurato** è in **viaggio** ed ha bisogno di un intervento urgente di un idraulico presso l'abitazione originaria (**domicilio**).

La prestazione opera in caso di rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico che provoca:

- allagamento dell'abitazione;
- mancanza di erogazione d'acqua all'abitazione.

La **S.O.** invia un idraulico per un intervento di riparazione.

L'idraulico esegue l'intervento presso il **domicilio**, in presenza di una persona di fiducia incaricata dall'**Assicurato**.

Vittoria paga il costo del diritto di chiamata e della prima ora di manodopera, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'ulteriore costo dell'intervento (eccedenza) è a carico dell'**Assicurato**. In tale caso, la persona di fiducia incaricata dall'**Assicurato** paga l'eccedenza:

- al termine della prestazione;
- direttamente all'idraulico (inviato dalla **S.O.**).

Traino del veicolo (viaggio di andata)

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "*Viaggi Elite*";
- "*Viaggi Elite – Soggiorni prolungati*".

Opera nel **viaggio** di andata, mentre l'**Assicurato** utilizza il proprio **veicolo** per andare:

- dal **domicilio** al luogo di soggiorno;
- oppure
- dal **domicilio** al luogo in cui cambiare mezzo di trasporto. Ad esempio, mentre con l'auto va dal **domicilio** all'aeroporto per proseguire il **viaggio** in aereo.

La prestazione decorre dalle 24 ore precedenti l'inizio del **viaggio**.

In caso di **guasto** o **incidente** durante il percorso, la **S.O.** provvede al traino del **veicolo** dal luogo del **sinistro** alla più vicina officina attrezzata.

Vittoria paga il costo del traino, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Taxi o altro mezzo di trasporto (viaggio di andata)

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "*Viaggi Elite*";
- "*Viaggi Elite – Soggiorni prolungati*".

Opera a seguito della prestazione "*Traino (viaggio di andata)*".

La **S.O.** mette a disposizione dell'**Assicurato** un taxi (o altro mezzo di trasporto) per andare, secondo il piano di **viaggio** originario:

- al luogo di soggiorno;
- oppure
- al luogo in cui cambiare mezzo di trasporto.

Vittoria paga i costi, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Spese di custodia del veicolo (viaggio di andata)

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "*Viaggi Elite*";
- "*Viaggi Elite – Soggiorni prolungati*".

Opera a seguito della prestazione "*Traino (viaggio di andata)*".

La **S.O.** paga le spese di custodia del **veicolo** fino al rientro dell'**Assicurato** dal **viaggio**.

Vittoria paga i costi, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Traino del veicolo (viaggio di ritorno)

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "*Viaggi Elite*";
- "*Viaggi Elite – Soggiorni prolungati*".

Opera nel **viaggio** di ritorno, mentre l'**Assicurato** utilizza il proprio **veicolo** per raggiungere il **domicilio**:

- dal luogo dell'ultimo soggiorno;
- oppure
- dal luogo in cui ha lasciato il **veicolo** all'inizio del **viaggio** di andata (ad esempio, in aeroporto).

In caso di **guasto** o **incidente** durante il percorso, la **S.O.** provvede al traino del **veicolo** dal luogo del **sinistro** alla più vicina officina attrezzata.

Vittoria paga i costi, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Informazioni per noleggiare un'auto (viaggio di ritorno)

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati".

Opera nel **viaggio** di ritorno, mentre l'**Assicurato** utilizza il proprio **veicolo** per raggiungere il **domicilio**:

- dal luogo dell'ultimo soggiorno;

oppure

- dal luogo in cui ha lasciato il **veicolo** all'inizio del **viaggio** di andata (ad esempio, in aeroporto).

La prestazione opera in caso di **guasto** o **incidente** durante il percorso.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di noleggiare un'auto sostitutiva, la **S.O.** informa l'**Assicurato** sui costi di noleggio e, se richiesto, prenota il servizio.

L'Assicurato paga i costi del noleggio.

Spese di custodia del veicolo (viaggio di ritorno)

Questa prestazione vale per le seguenti forme di copertura:

- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati".

Opera a seguito della prestazione *"Traino (viaggio di ritorno)"*.

Vittoria paga le spese di custodia del **veicolo** fino al rientro dell'**Assicurato** al **domicilio**.

Vittoria paga, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.3 - GARANZIA BAGAGLIO

Questa garanzia base vale per le forme di copertura:

- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Medium - Soggiorni Prolungati";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Elite";
- "Vacanze sulla neve - Gruppi".

Comprende le prestazioni di seguito elencate.

Indennizzo per furto, incendio, perdita e danni ai bagagli

Vittoria indennizza l'**Assicurato** dei danni materiali e diretti derivanti dai seguenti eventi relativi al **bagaglio**:

- furto;
- incendio;
- rapina;
- scippo;
- smarrimento;
- danni.

Sono compresi anche passeggini e carrozzine, se tra gli **Assicurati** ci sono:

- minori di 6 anni;
- persone disabili.

Vittoria indennizza l'**Assicurato** anche dei danni materiali e diretti relativi a borse da viaggio e valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali.

Vittoria indennizza tramite la **struttura liquidativa (S.L.)**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Indennizzo per ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati

In occasione di un volo aereo, **Vittoria** rimborsa gli acquisti di prima necessità fatti dall'**Assicurato** in seguito a:

- ritardo superiore a 8 ore nella riconsegna del **bagaglio** registrato. Il ritardo è rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del **viaggio**;
- mancata riconsegna del **bagaglio** registrato.

La copertura:

- inizia al momento del primo imbarco aereo (check-in);

- termina al check-in del viaggio di ritorno.

Vittoria indennizza tramite la S.L., con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Rimborso spese di spedizione di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio

La prestazione opera se l'**Assicurato**, durante il **viaggio**, perde o subisce il **furto** di suoi oggetti e, successivamente, gli oggetti sono ritrovati.

Vittoria rimborsa le spese di spedizione all'**Assicurato** degli oggetti ritrovati.

Vittoria rimborsa tramite la S.L., con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Per tutte le prestazioni della **garanzia "BAGAGLIO"**, **Vittoria** indennizza:

- in base al valore commerciale che le cose hanno al momento del **sinistro**. Per i capi di abbigliamento acquistati durante il **viaggio**, **Vittoria** indennizza al valore di acquisto, se comprovato da idonea documentazione;
- dopo l'eventuale indennizzo del **vettore** responsabile dell'evento che originato il **sinistro**. In questo caso, **Vittoria** indennizza al netto di quanto indennizzato dal **vettore** responsabile e se l'indennizzo del **vettore** non copre l'intero danno.

1.4 - GARANZIA INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Questa **garanzia** base vale per le forme di copertura:

- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Medium - Soggiorni Prolungati";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Classic";
- "Vacanze sulla neve Elite";
- "Vacanze sulla neve - Gruppi".

La **garanzia** vale se acquistata almeno 24 ore prima della data di inizio del **viaggio**.

Comprende le prestazioni di seguito elencate.

Rimborso di vacanze non godute

Questa prestazione vale per le forme di copertura:

- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Elite";
- "Viaggi Medium - Soggiorni Prolungati";
- "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati";
- "Viaggi Gruppi";
- "Vacanze sulla neve Elite";
- "Vacanze sulla neve Gruppi".

La prestazione opera se l'**Assicurato** deve interrompere il viaggio per i seguenti casi:

- **infortunio** o **malattia improvvisa** dell'**Assicurato** che comporta:
 - l'erogazione della prestazione di assistenza *"Rientro Sanitario"*;
- oppure
 - il **ricovero** con degenza superiore a 3 giorni;
- decesso o **ricovero** d'urgenza di:
 - coniuge o convivente ("more uxorio") dell'**Assicurato**;
 - parente o affine, fino al terzo grado;
 - parente del convivente, fino al secondo grado;
- gravi danni materiali all'abitazione (**domicilio**), causati da:
 - **incendio**, se è necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco;
 - **furto**, se denunciato alle Forze dell'Ordine;
 - allagamento;
- gravi danni materiali ai locali dove l'**Assicurato** esercita la libera professione (o impresa) e per i quali la sua presenza è insostituibile e indispensabile. I danni sono quelli causati da:
 - **incendio**, se è necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco;
 - **furto**, se denunciato alle Forze dell'ordine;
 - allagamento.

Nei suddetti casi, (che si verificano dopo l'inizio del **viaggio**), **Vittoria** indennizza l'**Assicurato** con un rimborso forfetario per ogni giorno di vacanza non usufruito.

Il rimborso giornaliero è calcolato come rapporto tra:

- costo del **viaggio**, come risulta dal contratto di acquisto;
- numero dei giorni previsti del **viaggio**.

I predetti casi non sono noti all'**Assicurato** prima della partenza.

Vittoria indennizza tramite la **S.L.**, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva

Questa prestazione vale per le forme di copertura:

- "**Vacanza sulla neve Classic**";
- "**Vacanze sulla neve Elite**";
- "**Vacanze sulla neve - Gruppi**".

Opera dopo la partenza, in caso di **infortunio** dell'**Assicurato** con:

- ricovero per più di 3 giorni;

oppure

- **gessatura**.

Vittoria rimborsa le seguenti spese già pagate dall'**Assicurato** e non utilizzate:

- skipass;
- lezioni di sci, snowboard o pattinaggio;
- noleggio di attrezzatura sportiva.

Vittoria indennizza tramite la **S.L.**, con un rimborso forfetario per ogni giorno di impossibilità dell'**Assicurato** a svolgere le attività sciistiche. L'impossibilità è comprovata da certificazione medica.

Il rimborso giornaliero è calcolato come rapporto tra:

- spesa pagata (skipass, lezioni di sci, snowboard, pattinaggio, noleggio);
- numero dei giorni di durata (originaria) prevista.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.5 - GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO DEL VIAGGIO

Questa garanzia base vale per le forme di copertura:

- "**Viaggi Elite**";
- "**Viaggi Elite – Soggiorni prolungati**";
- "**Vacanze sulla neve Elite**".

La **garanzia** vale se acquistata almeno 24 ore prima della data di inizio del **viaggio**.

Opera se il **vettore** ha un ritardo superiore a 6 ore.

Vittoria rimborsa le seguenti spese aggiuntive documentate, pagate dall'**Assicurato** in conseguenza del ritardo, relative a:

- albergo;
- vitto;
- trasporto.

Vittoria rimborsa tramite la **S.L.**, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Vittoria surroga l'**Assicurato** fino alla concorrenza dell'importo rimborsato, per le azioni e diritti, a lui spettanti verso il responsabile dei ritardi subiti.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa aggiungendo le seguenti **garanzie** opzionali con il pagamento di un **premio** aggiuntivo. Le **garanzie** sono valide se richiamate in **polizza**. Prevedono esclusioni, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

2.1 - RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO

La **garanzia** decorre dal giorno di perfezionamento della **polizza**.

La durata è pari al periodo che intercorre tra le seguenti date:

- decorrenza della **garanzia**;
- inizio del **viaggio**.

La **garanzia** vale se acquistata:

- entro 21 giorni dalla data di acquisto del **viaggio**;

e

- almeno 21 giorni prima della data di inizio del **viaggio**.

La **garanzia** opera per 1 (uno) solo **viaggio**.

Opera in caso di annullamento del **viaggio** per le cause di seguito elencate e che non sono note o prevedibili all'**Assicurato** prima della decorrenza della **garanzia**:

- **malattia improvvisa, infortunio, morte di:**

- **Assicurato** o suo **familiare**;
- contitolare dell'azienda o dello studio associato;
- persona incaricata di occuparsi dei figli minori o disabili durante il **viaggio** o il soggiorno.

Sono inclusi gli eventi acuti o riacutizzazioni di patologie preesistenti, se non sono stati oggetto di trattamento medico nei 45 giorni precedenti la decorrenza della **garanzia**;

- danni materiali all'abitazione dell'**Assicurato** a seguito di:

- **incendio**;
- **furto** con scasso;
- calamità naturali.

La **garanzia** opera se è necessaria la presenza dell'**Assicurato** presso la sua abitazione;

- danni materiali ai locali utilizzati dall'**Assicurato** a scopo professionale (anche come usufruttuario), a seguito di:

- **incendio**;
- **furto** con scasso;
- calamità naturali.

La **garanzia** opera se la presenza dell'**Assicurato** presso i locali è indispensabile e insostituibile;

- **licenziamento** o sospensione dal lavoro dell'**Assicurato**, se l'**Assicurato** non ne ha ricevuta comunicazione (verbale o scritta) prima della decorrenza della **garanzia**;
- nuova assunzione in una impresa diversa con regolare contratto di assunzione, se:
 - l'inserimento nella nuova impresa avviene dopo la decorrenza della **garanzia**;
 - l'**Assicurato** non ne è al corrente il giorno dell'acquisto del **viaggio**;
- citazione in tribunale o davanti ad Autorità giudiziaria come imputato, testimone o giudice popolare in un procedimento penale;
- convocazione scritta presso i seggi elettorali in qualità di membro della commissione, se successiva alla decorrenza della **garanzia**;
- partecipazione ad esami di concorsi, che cadono durante il periodo del **viaggio**, se indetti da organismi pubblici dopo la decorrenza della **garanzia**;
- **furto** dei documenti per viaggiare (carte d'imbarco, documenti d'identità) e tutto ciò che è necessario per i successivi spostamenti al fine di arrivare alla destinazione prefissata. Se l'**Assicurato**, per tali cause, non può iniziare o proseguire il **viaggio**. Il **furto** è attestato da verbale di denuncia redatto dalle Autorità;
- trasferta forzata dell'attività lavorativa per un periodo superiore ai 3 mesi;
- convocazione inattesa per intervento chirurgico urgente di:
 - **Assicurato** o **familiare**;
 - altro **Assicurato** (suo compagno di viaggio) indicato in **polizza**;
 - suo sostituto professionale, se la presenza dell'**Assicurato** nell'assumere l'incarico è insostituibile e indispensabile;
 - persona incaricata di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap durante il **viaggio** o soggiorno;
- complicanze della gravidanza o aborto spontaneo. Sono esclusi il parto e le complicanze a partire dal sesto mese di gestazione;
- vincita di un **viaggio** o soggiorno gratuito in un sorteggio pubblico, davanti a notaio, simile a quello acquistato o in date coincidenti o sovrapponibili, anche parzialmente a quelle del **viaggio** acquistato;
- affidamento di un minore in adozione;
- proroga del contratto di lavoro, comunicata posteriormente alla decorrenza della **garanzia**;
- concessione di borse di studio ufficiali;
- firma di documenti ufficiali dell'**Assicurato** nelle date di **viaggio**, esclusivamente di fronte alla pubblica amministrazione;
- **malattia improvvisa** dell'**Assicurato** di età è inferiore a 48 mesi e che, a giudizio del medico, rende inopportuna la partenza per il **viaggio**;
- spostamento della residenza lavorativa, se comporta uno spostamento superiore a 100 km rispetto alla residenza lavorativa in corso. La **garanzia** opera se:
 - l'insediamento in tale nuova residenza avviene dopo la decorrenza della **garanzia**;
 - l'**Assicurato** non ne è al corrente il giorno dell'acquisto del **viaggio**.

Le predette cause non sono note all'**Assicurato** prima della decorrenza della **garanzia**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** rimborsa la penale di annullamento del **viaggio** applicata per contratto dai seguenti fornitori di servizi:

- **vettore**, società di noleggio veicoli;
- struttura ricettiva (albergo, villaggio, ecc.);
- operatore turistico, agenzia di viaggio, organizzazioni turistiche.

L'importo della penale è la somma che il fornitore del servizio trattiene (o non rimborsa):

- all'**Assicurato** colpito dalla causa di annullamento;

e, alternativamente,

- ai **familiari** indicati in **polizza**;

oppure

- a 1 (uno) tra gli altri **Assicurati** (compagni di viaggio) indicati in **polizza**.

Vittoria rimborsa, tramite la **S.L.**, la penale entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.2 - ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19

Questa **garanzia** si abbina alla **garanzia** base "**ASSISTENZA**" presente in **polizza**.

Vale per le forme di copertura:

- "**Viaggi Classic**";
- "**Viaggi Medium**";
- "**Viaggi Elite**";
- "**Vacanze sulla neve Classic**";
- "**Vacanze sulla neve Elite**".

Copre un **viaggio** effettuato nel periodo di durata della **polizza**, di durata inferiore o uguale a:

- 60 giorni consecutivi, per le forme di copertura "**Viaggi Classic**", "**Viaggi Medium**", "**Viaggi Elite**";
- 15 giorni consecutivi, per le forme di copertura "**Vacanze sulla neve Classic**", "**Vacanze sulla neve Elite**".

La **garanzia** vale se acquistata almeno 24 ore prima della data di inizio del **viaggio**.

Opera in caso di **malattia** dovuta ad infezione da Covid-19 che colpisce l'**Assicurato**. La **malattia** è accertata da referti (tamponi molecolari o equivalenti) con esiti positivi.

La **garanzia** comprende le prestazioni di assistenza di seguito indicate.

Informazioni e consigli per viaggiare

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno di informazioni per viaggiare nel contesto Covid-19.

La **S.O.** fornisce indicazioni telefoniche utili per viaggiare nel contesto Covid-19, ad esempio:

- misure da adottare in relazione ai protocolli sanitari dei paesi di destinazione;
- misure da adottare al rientro al **domicilio**;
- numeri verdi dedicati per l'emergenza Covid-19.

Questa prestazione è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

L'**Assicurato** deve richiedere le informazioni almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del viaggio.

La prestazione non è sostitutiva delle informazioni reperibili dagli organi ufficiali.

Viaggio di un familiare

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** è ricoverato in un **istituto di cura** con degenza superiore a 3 giorni.

La **S.O.** fornisce ad un **familiare** (o altra persona residente in Italia) un biglietto di andata e ritorno per raggiungere l'**Assicurato**.

Il biglietto può essere:

- ferroviario di prima classe;
- aereo di classe economica;
- per trasporto in nave;
- per trasporto in pullman.

La persona incaricata, se vuole, può utilizzare anche altri mezzi di trasporto.

Se necessario, la **S.O.** provvede inoltre ad individuare un albergo presso cui la persona potrà soggiornare.

Vittoria paga i biglietti e le spese di soggiorno della persona incaricata, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Prolungamento del soggiorno

Questa prestazione opera se l'**Assicurato**:

- è ricoverato in un luogo diverso da quello di soggiorno;
- non è in grado di rientrare al **domicilio**;
- non è in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate.

La prestazione opera anche in caso di quarantena imposta al comune dove è la struttura ricettiva di destinazione (ad esempio, in caso di comune in "zona rossa").

La **S.O.** provvede a prolungare la permanenza dell'**Assicurato** presso un albergo.

Vittoria paga le spese di pernottamento, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Riprogrammazione del titolo di viaggio

Questa prestazione opera a seguito della prestazione "*Prolungamento del soggiorno*", se l'**Assicurato** deve rifare i biglietti per spostare il rientro in un momento successivo a quello originario.

La **S.O.** provvede ad acquistare nuovi biglietti di viaggio o modificare quelli in possesso dell'**Assicurato**.

Vittoria paga le relative spese, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Anticipo spese di prima necessità

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** deve sostenere delle spese impreviste e non può provvedere in maniera diretta ed immediata.

La **S.O.** anticipa l'importo, entro il limite indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Interprete a disposizione all'estero

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** è ricoverato in **Istituto di cura** e ha bisogno di un interprete per comunicare con i medici curanti sul posto.

La **S.O.** predispone il servizio di interprete in collegamento telefonico.

Vittoria paga i relativi costi, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Traduzione della cartella clinica

Questa prestazione opera in caso di **ricovero**, se l'**Assicurato** ha bisogno della traduzione della cartella clinica.

La **S.O.**:

- provvede, con il consenso dell'**Assicurato**, a tradurre dall'inglese all'italiano o viceversa;
- fornisce il documento tradotto all'**Assicurato** o al suo medico di fiducia, nel termine normale di 15 giorni feriali, e comunque con un massimo di 40 giorni feriali.

Vittoria paga i relativi costi, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno di informazioni o segnalazioni di medicinali disponibili all'estero e corrispondenti a medicinali disponibili in Italia.

Per i medicinali disponibili in Italia venduti in Italia, la **S.O.** fornisce le seguenti informazioni:

- composizione;
- equivalenze con altri prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Invio di messaggi urgenti

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno di comunicare con persone in Italia e non riesce a mettersi in contatto diretto con loro.

La **S.O.** provvede all'invio di messaggi urgenti. Non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

Vittoria paga i relativi costi, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Consulenza medica e psicologica

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno di:

- informazioni o consigli medici;
- supporto psicologico.

La **S.O.** fornisce un servizio di consulenza medica o psicologica tramite:

- collegamento telefonico

oppure, se possibile

- collegamento video, tramite piattaforma web (ad esempio: applicazione di video conferenza o link).

La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì lavorativi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La consulenza:

- è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato;
- non costituisce diagnosi;

Segnalazione di un medico specialista all'estero

Questa prestazione opera a seguito della prestazione "Consulenza medica e psicologica".

Se l'Assicurato ha bisogno di una visita specialistica, la S.O. gli indica il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

Viaggio di una persona amica per custodia di minori

Questa prestazione opera quando l'Assicurato è ricoverato in un istituto di cura con una degenza superiore a 3 giorni ed è accompagnato nel viaggio da minori di 15 anni.

Se l'Assicurato non può occuparsi di loro, la S.O. fornisce ad una persona indicata dall'Assicurato e residente in Italia un biglietto di andata e ritorno per raggiungere i minori e prendersi cura di loro sul posto.

Il biglietto può essere:

- ferroviario di prima classe;
- aereo di classe economica;
- per trasporto in nave;
- per trasporto in pullman.

Se necessario, la S.O. procura alla persona indicata anche l'alloggio per il pernottamento.

Vittoria paga i costi del trasferimento e dell'eventuale pernottamento, con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Informazioni sulla degenza

Questa prestazione opera quando l'Assicurato è ricoverato in un Istituto di cura.

La S.O. provvede ad aggiornare i familiari a casa, in seguito a loro specifica richiesta, sulle condizioni di salute dell'Assicurato.

La S.O. fornisce le notizie cliniche di cui è a conoscenza, dopo aver ricevuto la liberatoria firmata dall'Assicurato.

2.3 - INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19

Questa garanzia si abbina alla garanzia base "INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO" presente in polizza.

Vale per le forme di copertura:

- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Elite"
- "Vacanze sulla neve Elite".

Copre un viaggio effettuato nel periodo di durata della polizza, di durata inferiore o uguale a:

- 60 giorni consecutivi per le forme di copertura "Viaggi Medium", "Viaggi Elite";
- 15 giorni consecutivi per la forma di copertura "Vacanze sulla neve Elite".

La garanzia vale se acquistata almeno 24 ore prima della data di inizio del viaggio.

Opera se l'Assicurato deve interrompere in anticipo il viaggio per una delle cause di seguito elencate. Le cause si verificano dopo l'inizio del viaggio e non sono note all'Assicurato prima dell'inizio del viaggio.

La garanzia opera in caso di malattia (o morte) dovuta ad infezione da Covid-19 che colpisce:

- l'Assicurato;
- i suoi familiari;
- il socio o contitolare della sua azienda o studio associato;
- altro Assicurato (suo compagni di viaggio) indicato in polizza.

La malattia è accertata da referti (tamponi molecolari o equivalenti) con esiti positivi.

La garanzia opera anche nei seguenti casi di quarantena:

- per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore del viaggio, in base al sospetto che una delle persone (di cui sopra) è stata esposta ad infezione da Covid-19;
- imposta al comune in cui la struttura ricettiva di destinazione è situata (ad esempio "zona rossa"). È esclusa la quarantena che si applica in generale o in maniera estesa a una parte o a tutta una

popolazione o area geografica (ad esempio "lockdown").

La **garanzia** comprende le prestazioni di seguito indicate, a seconda della forma di copertura.

Rimborso di vacanze non godute

Vale per le forme di copertura:

- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Elite";
- "Vacanze sulla neve Elite".

In caso di **sinistro**, **Vittoria** indennizza l'**Assicurato** con un rimborso forfetario per ogni giorno di vacanza non usufruito.

Il rimborso giornaliero è calcolato come rapporto tra:

- costo del **viaggio** e servizi accessori già acquistati (ad esempio escursioni) non utilizzabili e non rimborsabili dall'ente erogatore), come risulta dal contratto di acquisto;
- numero dei giorni previsti del **viaggio**.

Il rimborso è unico, non si somma tra i vari casi in copertura sopra descritti.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva

Vale per la forma di copertura "Vacanze sulla neve Elite".

In caso di **sinistro**, **Vittoria** indennizza le seguenti spese già pagate dall'**Assicurato** e non utilizzate:

- skipass;
- lezioni di sci, snowboard o pattinaggio;
- noleggio di attrezzatura sportiva.

Vittoria indennizza con un rimborso forfetario per ogni giorno di impossibilità dell'**Assicurato** a svolgere le attività sciistiche.

Il rimborso giornaliero è calcolato come rapporto tra:

- spesa pagata (skipass, lezioni di sci, snowboard, pattinaggio, noleggio);
- numero dei giorni di durata (originaria) prevista.

Il rimborso è unico, cioè non si somma tra i vari casi in copertura sopra descritti.

Vittoria indennizza tramite la S.L., con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.4 - RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19

Questa **garanzia** si abbina alla **garanzia** base "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO" presente in **polizza**.

La **garanzia** decorre dal giorno di perfezionamento della **polizza**.

La durata è pari al periodo che intercorre tra le seguenti date:

- decorrenza della **garanzia**;
- inizio del **viaggio**.

La **garanzia** vale se acquistata:

- entro 21 giorni dalla data di acquisto del **viaggio**;
- e
- almeno 21 giorni prima della data di inizio del **viaggio**.

La **garanzia** vale per 1 (uno) solo **viaggio** di durata inferiore o uguale a 60 giorni consecutivi.

Opera se l'**Assicurato** deve annullare il **viaggio** a causa di:

- **malattia** (o morte) dovuta a infezione da Covid-19 che colpisce:
 - l'**Assicurato**;
 - i suoi **familiari**;
 - il socio o contitolare della sua azienda o studio associato;
 - altro **Assicurato** (suo compagno di viaggio) indicato in **polizza**.

La **malattia** è accertata da referti (tamponi molecolari o equivalenti) con esiti positivi.

- quarantena per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore del **viaggio**, in base al sospetto che una delle persone (di cui sopra) è stata esposta ad infezione da Covid-19. È esclusa la quarantena che si applica in generale o in maniera estesa a una parte o a tutta una popolazione o area geografica (ad esempio "lockdown").

Le predette cause non sono note all'**Assicurato** prima della decorrenza della **garanzia**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** rimborsa la penale di annullamento del **viaggio** applicata per contratto dai

seguenti fornitori di servizi:

- **Vettore**, società di noleggio;
- struttura ricettiva (albergo, villaggio, ecc.);
- operatore turistico, agenzia di viaggio, organizzazioni turistiche.

L'importo della penale è la somma che il fornitore del servizio trattiene (o non rimborsa):

- all'**Assicurato** colpito dalla causa di annullamento;

e, alternativamente,

- ai **familiari** indicati in **polizza**;

oppure

- a 1 (uno) tra gli altri **Assicurati** (compagni di viaggio) indicati in **polizza**.

Vittoria rimborsa, tramite la **S.L.**, la penale entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

3 - Che cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

L'assicurazione non vale per chi:

- ha età uguale o maggiore di 80 anni;
- ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Se l'**Assicurato** compie 80 anni in corso di **polizza**, l'assicurazione vale fino alla scadenza.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, **scoperti**, limiti e sottolimiti di **indennizzo** previsti dalla **polizza**.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera in caso di:

- dolo dell'**Assicurato**;
- coinvolgimento dell'**Assicurato** in qualsiasi atto illecito o criminoso;
- suicidio (tentato o consumato) oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
- stato di ebbrezza o influsso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e psicotrope e relative conseguenze a breve, medio e lungo termine;
- manifestazioni cliniche e relativi trattamenti diagnostici e terapeutici, riguardanti sindromi organiche cerebrali e psicosi in genere, loro complicanze e conseguenze;
- manifestazioni cliniche e relativi trattamenti riguardanti condizioni di alcolismo e tossicodipendenza;
- virus da immunodeficienza umana (hiv), sindrome da immunodeficienza acquisita (aids), **malattie** sessualmente trasmissibili e relative complicanze o **malattie** connesse;
- **malattie** dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio, aborto non terapeutico, parto, fecondazione assistita e cura dell'infertilità;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, sommosse, tumulti popolari, saccheggi, scioperi;
- viaggi in Paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che sono indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web <https://www.viaggiareassicuri.it>;
- atti vandalici ed atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da esposizione a radiazioni ionizzanti ed a scorie nucleari, da contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- partecipazione a campionati sportivi, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
- cura o eliminazione di:

- difetto fisico. Con tale termine si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite;
- malformazione congenita. Con tale termine si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
- **malattia cronica o malattia preesistente;**
- epidemie o pandemie, dichiarate dall'Istituto Superiore di Sanità o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Esclusione non valida per quanto assicurato in maniera esplicita con le **garanzie "ESTENSIONE COVID 19"**, se presenti in **polizza**;
- quarantene. Esclusione non valida per quanto assicurato in maniera esplicita con le **garanzie "ESTENSIONE COVID 19"**, se presenti in **polizza**.

Inoltre, l'assicurazione esclude dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre **Vittoria** a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato Italiano come reali ed efficaci;
- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali.

Inoltre, le seguenti forme di copertura:

- *"Viaggi (Classic, Medium, Elite)";*
- *"Viaggi Soggiorni prolungati (Classic, Medium, Elite)";*
- *"Viaggi Gruppi";*

escludono le attività professionali svolte da:

- appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile;
- fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi d'artificio, armi od esplosivi in genere;
- artisti ed attori esposti a rischi particolari (acrobati, domatori e simili);
- collaudatori di auto, motoveicoli, natanti (anche non da diporto), aeromobili;
- addetti a zoo, lunapark e simili;
- guide alpine;
- giornalisti e tecnici radiotelevisivi che effettuano missioni all'estero;
- palombari/sommozzatori;
- pescatori costieri o d'alto mare;
- personale operante su piattaforme marittime (Off Shore);
- addetti alla manutenzione di impianti per funivie, funicolari e simili;
- addetti alla posa di cavi e condutture aeree e sottomarine;
- personale aeronavigante;
- addetti ad attività in miniera e cave;
- addetti ad attività estrattive di terra e di mare.

Sono inoltre escluse le attività che comportano il rischio di:

- contaminazione chimica-nucleare;
- folgorazione derivante da contatto con correnti ad alta tensione.

Inoltre, le forme di copertura *"Vacanze sulla neve (Classic, Elite, Gruppi)"*, escludono le seguenti attività:

- alpinismo, scalata su roccia o accesso ai ghiacciai;
- sci fuoripista, sci escursionismo, sci alpinismo, se praticati in assenza di una guida abilitata ufficiale, indipendentemente dalla quota a cui vengono praticati;
- sci fuoripista, sci escursionismo e sci alpinismo, se praticati sopra i 4.500 metri, anche in presenza di una guida abilitata ufficiale;
- trekking/escursioni a piedi sopra i 4.500 metri;
- sci estremo in genere, sci acrobatico;
- motoslitte scidoo;
- salto dal trampolino con sci;
- heliski;
- hockey su ghiaccio, ice speedway;
- gare e attività agonistiche o professionali.

Le **garanzie "ASSISTENZA" e "ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19"**, inoltre, non operano nei seguenti casi:

- quando si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'**istituto di cura** dove è ricoverato;
- per il neonato, quando la gravidanza (dell'Assicurata) è portata a termine nel corso del **viaggio**,

anche in caso di parto prematuro.

- **viaggio** verso un territorio dove è operativo un divieto o una limitazione ai viaggi emessi da un'Autorità pubblica competente, o l'Autorità sconsiglia di recarsi;
- **viaggio** per sottoporsi a trattamenti medici, chirurgici o estetici;
- **viaggio** estremo in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
- pratica di sport o attività che comportano l'uso di veicoli e di natanti a motore, di natura diversa da quelle di carattere ricreativo e occasionale. Ad esempio: rally, karting, motocross, offshore, motonautica e simili);
- guida ed uso di deltaplani ed altri veicoli ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendio ed assimilabili, sport aerei in genere;
- pratica di windsurf, kitesurf, surf, kayak;
- immersioni con autorespiratore. Esclusione non valida in caso di partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, sotto la guida dell'istruttore;
- pratica di sport acrobatici ed estremi quali: bungee jumping, base jumping, canyoning, parasailing, parkour e simili;
- pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria, e ogni tipo di gara d'avventura, agonistica o professionale;
- pratica di sci alpino, sci di fondo, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio. Esclusione non valida per le forme di copertura "*Vacanze sulla neve (Classic, Elite, Gruppi)*";
- uso di guidoslitta, bob, escursioni con slitta trainata da cani;
- pratica di sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, tiro con armi, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), rodei, sport professionali e canoa. Esclusione non valida se l'attività sportiva di canoa è svolta a scopo ricreativo ed occasionale.

Le **garanzie** con "**ESTENSIONE COVID 19**", inoltre, non operano in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle Autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. Ad esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le prestazioni erogate tramite la S.O. o S.L. sono erogate in conformità e nei limiti fissati dalle leggi o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

La **garanzia "BAGAGLIO"**, inoltre, non opera per i danni causati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere.

La prestazione "**Indennizzo per ritardo nella consegna dei bagagli**" non rimborsa gli acquisti fatti nella località di rientro.

Le **garanzie "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO"** e "**RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19**" inoltre non rimborsano:

- i costi di gestione della pratica;
- le tasse di imbarco.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione dello scoperto (parte del sinistro, espressa in %, che rimane a carico dell'Assicurato).

scoperto = 20% con il minimo di € 200.

spesa 1 = € 750.

rimborso all'Assicurato = € 750 meno il 20% di € 750. poiché il 20% di € 750 (= € 150) è minore di € 200 (minimo dello scoperto), il rimborso è di € 750 meno € 200, cioè € 550.

spesa 2 = € 2.500.

rimborso all'Assicurato = € 2.500 meno il 20% di € 2.500. Poiché il 20% di € 2.500 (= € 500) è maggiore di € 200 (minimo dello scoperto), il rimborso è di € 2.500 meno € 500, cioè € 2.000.

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia/Prestazione	Franchigia	Scoperto
<i>"ASSISTENZA"</i> Viaggio di un familiare	Nessun indennizzo per degenza minore o uguale a: • 48 ore, se l'Assicurato è minorenne o disabile; • 3 giorni negli altri casi. (franchigia relativa)	
<i>"RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO"</i> Rimborso penale in caso di malattia improvvisa o infortunio senza ricovero di: • Assicurato • suo familiare • contitolare dell'azienda o dello studio associato; • persona incaricata di occuparsi dei figli minori o disabili durante il viaggio o il soggiorno.		10%, minimo € 50
<i>"RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO"</i> Rimborso penale in caso di malattia improvvisa dell'Assicurato con età inferiore a 48 mesi		10%, minimo € 50
<i>"ASSISTENZA ESTENSIONE COVID-19"</i> Viaggio di una persona amica per custodia dei minori	nessun indennizzo per degenza minore o uguale a 3 giorni (franchigia relativa)	

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è l'importo massimo entro il quale la Vittoria offre la prestazione assicurativa; rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere espresso con un importo, una percentuale o un numero di giorni e fissato per ogni sinistro, per il periodo di validità della polizza o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo (importo) per una determinata garanzia:

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per periodo assicurato; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante il periodo assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 durante il periodo assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 durante il periodo assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"ASSISTENZA" Rientro sanitario	€ 150.000
"ASSISTENZA" Rientro della salma	€ 50.000
"ASSISTENZA" Viaggio di un familiare Mezzo di trasporto diverso da quelli proposti dalla struttura organizzativa	€ 500
"ASSISTENZA" Viaggio di un familiare: spese di soggiorno	€ 75 al giorno per un totale complessivo di € 750
"ASSISTENZA" Prolungamento del soggiorno	€ 750 massimale complessivo per tutti i richiedenti
"ASSISTENZA" Anticipo spese di prima necessità	€ 2.000
"ASSISTENZA" Interprete all'estero	€ 1.000
"ASSISTENZA" Traduzione cartella clinica	€ 500
"ASSISTENZA" Anticipo cauzione penale all'estero	€ 3.500
"ASSISTENZA" Autista a disposizione	€ 200
"ASSISTENZA" Invio elettricista	€ 100
"ASSISTENZA" Invio di un fabbro	€ 100

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"ASSISTENZA" Invio di guardia giurata	massimo 10 ore di sorveglianza
"ASSISTENZA" Invio idraulico	€ 100
"ASSISTENZA" Traino veicolo (viaggio di andata)	€ 130
"ASSISTENZA" Taxi o altro mezzo (viaggio di andata)	€ 200
"ASSISTENZA" Custodia veicolo (viaggio di andata)	€ 100
"ASSISTENZA" Traino veicolo (viaggio di ritorno)	€ 130
"ASSISTENZA" Custodia veicolo (viaggio di ritorno)	€ 100
"BAGAGLIO" Furto, Incendio, perdita e danni ai bagagli Forme copertura diverse da: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	• € 1.000 per Assicurato; • € 15.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio.
"BAGAGLIO" Furto, Incendio, perdita e danni ai bagagli Forme copertura: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	• € 1.000 per Assicurato; • € 50.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio e per periodo assicurativo.
"BAGAGLIO" Furto, Incendio, perdita e danni ai bagagli Macchine e materiale fotografico, radiofonico, per la registrazione del suono e dell'immagine, lettori musicali, MP3/MP4, lettori CD e DVD, computer, tablet, binocoli, telescopi, nonché i relativi accessori	€50% della somma assicurata
"BAGAGLIO" Furto, Incendio, perdita e danni ai bagagli Borse da viaggio e valige utilizzate come contenitori degli effetti personali Forme copertura diverse da: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	€ 100 per Assicurato
"BAGAGLIO" Furto, Incendio, perdita e danni ai bagagli Borse da viaggio e valige utilizzate come contenitori degli effetti personali Forme copertura: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	• € 100 per Assicurato; • € 5.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"BAGAGLIO" Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati Forme copertura: • "Viaggi Medium" • "Viaggi Medium – Soggiorni prolungati" • "Vacanze sulla neve Elite"	€ 150 per persona
"BAGAGLIO" Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati Forme copertura: • "Viaggi Elite" • "Viaggi Elite – Soggiorni prolungati"	€ 300
"BAGAGLIO" Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati Forme copertura: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	• € 150 per Assicurato; • € 1.500 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio
"BAGAGLIO" Rimborso delle spese di spedizione di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio Forme copertura diverse da: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	€ 125
"BAGAGLIO" Rimborso delle spese di spedizione di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio Forme copertura: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	• € 125 per Assicurato; • € 1.250 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio
"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO" Rimborso vacanze non godute	• € 1.000 per Assicurato; • € 15.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio.
"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO" Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva	• € 300 per Assicurato e per periodo di copertura, con sottolimiti di: – € 35 al giorno per rimborso dello skipass; – € 25 al giorno per rimborso delle lezioni; di sci, snowboard o pattinaggio; – € 15 al giorno per il noleggio delle attrezzature sportive; • € 3.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio.
"INDENNIZZO PER RITARDO DEL VIAGGIO"	• € 50 per ogni 6 ore di ritardo con il massimo di € 300 per Assicurato; • € 15.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio.
"RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO" Forme copertura diverse da: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	€ 15.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO" Forme copertura: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	€ 30.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio
"ASSISTENZA – ESTENSIONE COVID 19" Viaggio di un familiare Mezzo di trasporto diverso da quelli proposti dalla struttura organizzativa	€ 500
"ASSISTENZA – ESTENSIONE COVID 19" Viaggio di un familiare Spese di soggiorno	€ 75 al giorno, massimo complessivo € 750
"ASSISTENZA – ESTENSIONE COVID 19" Prolungamento del soggiorno	€ 2.000
"ASSISTENZA – ESTENSIONE COVID 19" Riprogrammazione del titolo di viaggio	€ 500
"ASSISTENZA – ESTENSIONE COVID 19" Anticipo spese di prima Necessità	€ 6.000
"ASSISTENZA – ESTENSIONE COVID 19" Viaggio di una persona amica per custodia dei minori	€ 750
"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO – ESTENSIONE COVID 19" Rimborso di vacanze non Godute	• € 1.000 per Assicurato e per sinistro. • € 15.000 per la totalità degli Assicurati partecipanti al medesimo viaggio.
"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO – ESTENSIONE COVID 19" Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva	• € 300 per Assicurato e per periodo di copertura con sottolimiti di: – € 35 al giorno per rimborso dello skipass; – € 25 al giorno per rimborso delle lezioni di sci, snowboard o pattinaggio; – € 15 al giorno per il noleggio delle attrezzature sportive. • € 3.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio.
"RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO – ESTENSIONE COVID 19" Spese annullamento viaggio	€ 15.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio

Le **somme assicurate** o i limiti indicati per ogni **garanzia** o prestazione si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Per le forme di copertura:

- "Viaggi (Classic, Medium, Elite)";
- "Viaggi Soggiorni prolungati (Classic, Medium, Elite)";
- "Vacanze sulla neve (Classic, Elite)";

ciascun tipo di prestazione della garanzia "ASSISTENZA" è erogata nel periodo di durata della **polizza** al massimo 3 volte per singolo **Assicurato**.

Per le forme di copertura:

- "Viaggi Gruppi (Classic, Medium, Elite)";
- "Vacanza sulla neve Gruppi"

ciascun tipo di prestazione della garanzia "ASSISTENZA" è erogata nel periodo di durata della **polizza** al massimo 3 volte per la totalità degli **Assicurati**.

Per le forme di copertura:

- "Viaggi" (Medium, Elite);
- "Viaggi Soggiorni prolungati" (Classic, Medium, Elite);
- "Vacanze sulla neve" (Elite);

la garanzia "BAGAGLIO", prestazione "Furto, Incendio, perdita e danni ai bagagli" ha i seguenti limiti in

funzione della durata della polizza:

- durata fino a 22 giorni: massimo 1 sinistro;
- durata fino a 60 giorni: massimo 2 sinistri;
- durata fino a 6 mesi: massimo 3 sinistri;
- durata fino a 12 mesi: massimo 4 sinistri.

La garanzia **"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO"** ha i seguenti limiti in funzione della durata della polizza:

- **"Rimborso di vacanze non godute"**:
 - durata fino a 22 giorni: massimo 1 sinistro;
 - durata fino a 60 giorni: massimo 2 sinistri;
 - durata fino a 6 mesi: massimo 3 sinistri;
 - durata fino a 12 mesi: massimo 4 sinistri.
- **"Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva"**
 - durata fino a 22 giorni: massimo 1 sinistro;
 - durata fino a 60 giorni: massimo 2 sinistri;
 - durata fino a 6 mesi: massimo 3 sinistri;
 - durata fino a 12 mesi: massimo 4 sinistri.

La garanzia **"ASSISTENZA – ESTENSIONE COVID 19"** ha i seguenti limiti:

- la prestazione **"Riprogrammazione del titolo di viaggio"** è erogata 1 sola volta nel periodo di durata della polizza;
- ogni altra prestazione è erogata nel periodo di durata della polizza al massimo 3 volte per singolo Assicurato.

La garanzia **"INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO – ESTENSIONE COVID 19"** ha i seguenti limiti in funzione della durata della polizza:

- **"Rimborso di vacanze non godute"**:
 - durata fino a 22 giorni: massimo 1 sinistro;
 - durata fino a 60 giorni: massimo 2 sinistri;
- **"Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva"**
 - durata fino a 22 giorni: massimo 1 sinistro;
 - durata fino a 60 giorni: massimo 2 sinistri.

La garanzia **"INDENNIZZO PER RITARDO DEL VIAGGIO"** ha i seguenti limiti in funzione della durata della polizza:

- durata fino a 22 giorni: massimo 1 sinistro;
- durata fino a 60 giorni: massimo 2 sinistri;
- durata fino a 6 mesi: massimo 3 sinistri;
- durata fino a 12 mesi: massimo 4 sinistri.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Garanzia "ASSISTENZA".

L'Assicurato deve richiedere l'intervento alla **struttura organizzativa (S.O.)**.

L'Assicurato può telefonare, 24 ore su 24, alla **S.O.** ai numeri:

- 800.955.542 per chiamate dall'Italia (numero verde);
- +39 015 25.59.616 per chiamate dall'estero.

Se non può telefonare, può scrivere a Mawdy Italia (Mapfre Asistencia S.A.):

- e-mail: assistenza@mawdy.com;
- fax al numero: +39 015 255.96.04;

La comunicazione comprende le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- numero di **polizza**;
- servizio di assistenza richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale può essere richiamato;

Inoltre, per le prestazioni:

- "Anticipo spese di prima necessità";
- "Anticipo della cauzione penale all'estero",

L'Assicurato deve:

- fornire adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata;
- comunicare alla **S.O.**:
 - la causa della richiesta,
 - l'ammontare della cifra necessaria,
 - il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentono di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
- in caso di **furto, rapina, scippo** o smarrimento dei propri mezzi di pagamento: inviare copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo in cui (l'Assicurato) soggiorna.

L'Assicurato deve restituire la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine, deve restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Vittoria non eroga l'anticipo se il trasferimento di valuta all'estero viola le disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Per tutte le prestazioni, la **S.O.** può inoltre richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione ritenuta necessaria per concludere l'assistenza. L'Assicurato deve fornire la documentazione richiesta.

La **S.O.** accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

Se richiesto, bisogna inviare i documenti in originale (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle prestazioni decade se l'Assicurato non contatta la **S.O.** al verificarsi del **sinistro**.

Garanzia "ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19"

Oltre a quanto indicato per la **garanzia "ASSISTENZA"**, l'Assicurato deve fornire alla **S.O.** il referto del tampone molecolare o documentazione rilasciata da enti preposti che attesta la positività al Covid-19.

Garanzia "BAGAGLIO"

L'Assicurato deve denunciare il **sinistro** alla **S.L.** entro 3 giorni dal rientro dal **viaggio**.

La denuncia può essere inoltrata a:

- Mawdy Italia (Mapfre Asistencia S.A.) – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella;
- oppure
- e-mail ufficio.liquidazione@mawdy.com.

L'Assicurato deve indicare:

- numero della **polizza**;

- dati anagrafici, recapito e codice fiscale del destinatario del pagamento;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero o conto corrente postale) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall'intestatario della pratica.

Inoltre, in caso di **furto, incendio, rapina, scippo**, l'**Assicurato** deve fornire:

- denuncia in originale presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento. Nella denuncia c'è l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e la documentazione che attesta il loro valore;
- copia del reclamo inviato all'albergatore o al **vettore** a cui è stato affidato il **bagaglio**.

Inoltre, nei casi di :

- ritardata o mancata riconsegna del bagaglio da parte del **vettore aereo**;
- danneggiamento del **bagaglio**,

L'**Assicurato** deve fornire:

- copia del biglietto del **vettore** e del ticket del **bagaglio**;
- copia del rapporto di irregolarità **bagaglio** ("Property Irregularity Report");
- copia della lettera di reclamo inviata al **vettore** con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del **vettore** stesso;
- risposta del **vettore** che attesta la data e l'ora della ritardata riconsegna, il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- fattura di riparazione o dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
- originale degli scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza.

La **S.L.**:

- accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola;
- può richiedere all'**Assicurato** ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del **sinistro**. L'**Assicurato** deve fornire l'ulteriore documentazione richiesta (eventuale).

Garanzia "INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO".

L'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** alla **S.L.** entro 10 giorni dall'evento.

La denuncia può essere inoltrata a:

- Mawdy Italia (Mapfre Asistencia S.A.) – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella;

oppure

- e-mail ufficio.liquidazione@mawdy.com.

L'**Assicurato** deve fornire le seguenti informazioni e documenti, a seconda della prestazione richiesta.

Prestazione "Rimborso vacanze non godute":

- numero di **polizza**;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
- originali dei documenti che provano la causa dell'interruzione del **viaggio**;
- in caso di **ricovero**: copia completa della cartella clinica;
- scheda di iscrizione al **viaggio** o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del **viaggio**;
- documento che attesta la penale addebitata;
- programma e regolamento del **viaggio**;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di acquisto **viaggio**.

Prestazione "Rimborso del costo dello skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva":

- numero di **polizza**;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
- circostanze dell'evento;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del **sinistro**. Riporta la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifica la tipologia e le modalità dell'**infortunio** subito;
- copia completa della cartella clinica;
- certificato medico riportante i giorni di prognosi;
- originale dello skipass, della fattura di pagamento delle lezioni di sci e del noleggio dell'attrezzatura sportiva.

La **S.L.**:

- accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola;
- può richiedere all'**Assicurato** ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del **sinistro**. L'**Assicurato** deve fornire l'ulteriore documentazione richiesta (eventuale).

Garanzia "INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19".

Oltre a quanto sopra indicato per la **garanzia "INDENNIZZO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO"**, l'**Assicurato** deve fornire le seguenti informazioni e documenti:

- documentazione che attesta il legame tra l'**Assicurato** e (eventuale) altra persona che ha determinato l'evento relativo al **sinistro**;
- luogo di reperibilità dell'**Assicurato** o delle persone che hanno dato origine all'evento relativo al **sinistro** (**familiare**, contitolare dell'azienda o studio associato);
- referto del tampone molecolare o documentazione rilasciata da enti preposti e che attesta la positività al Covid-19;

Prestazione "Rimborso vacanze non godute"

- scheda di iscrizione ai servizi accessori o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento di locazione o dei servizi accessori;
- programma e regolamento dei servizi accessori;
- contratto di acquisto dei servizi accessori.

Garanzia "INDENNIZZO PER IL RITARDO DEL VIAGGIO".

L'**Assicurato** deve denunciare il sinistro alla **S.L.** entro 10 giorni dall'evento.

La denuncia può essere inoltrata a:

- Mawdy Italia (Mapfre Asistencia S.A.) – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella;
- oppure
- e-mail ufficio.liquidazione@mawdy.com.

L'**Assicurato** deve fornire le seguenti informazioni e documenti.

- numero di **polizza**;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
- contratto di acquisto **viaggio**;
- copia del titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dal **vettore**;
- documentazione che attesta l'orario dell'effettiva partenza. il **vettore** dovrà rilasciar certificazione attestante la causa e l'effettivo ritardo rispetto all'orario inizialmente pianificato e l'eventuale rimborso e/o servizi riconosciuti;
- scheda di iscrizione al **viaggio** o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del **viaggio** o locazione;
- giustificativi e fatture relative alle spese sostenute per hotel, vitto e trasporto conseguenti al ritardo.

La **S.L.**:

- accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola;
- può richiedere all'**Assicurato** ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del **sinistro**. L'**Assicurato** deve fornire l'ulteriore documentazione richiesta (eventuale).

Garanzia "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO".

L'**Assicurato** deve:

- comunicare nel più breve tempo possibile all'organizzazione viaggi o all'agenzia o al **vettore** l'annullamento e la rinuncia formale al **viaggio**, per ridurre al minimo le penali di annullamento;
- denunciare il **sinistro** alla **S.L.** entro 3 giorni dalla data di accadimento (dell'evento che ha determinato il **sinistro**). Se il termine di 3 giorni coincide con la data di inizio del **viaggio**, o cade dopo di essa, bisogna denunciare il **sinistro** almeno 24 ore prima della data di inizio del **viaggio**.

In caso contrario, la **S.L.** rimborserà all'**Assicurato** la penale applicabile alla data in cui si è verificata la causa di annullamento garantita e l'eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

La denuncia può essere inoltrata a:

- Mawdy Italia (Mapfre Asistencia S.A.) – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella;
- oppure
- e-mail ufficio.liquidazione@mawdy.com.

L'**Assicurato** deve fornire le seguenti informazioni e documenti:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di **polizza** o delle polizze sottoscritte per il medesimo **viaggio**;
- originali dei documenti che provano la causa della rinuncia al **viaggio**;
- luogo di reperibilità dell'**Assicurato** o delle persone che hanno dato origine all'annullamento (**familiare**, contitolare dell'azienda o studio associato);
- documentazione che attesta il legame tra l'**Assicurato** e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- documentazione che attesta se la rinuncia o modifica del viaggio o locazione è dovuta a **malattia o infortunio**. In tal caso, la denuncia riporta:
 - tipo di patologia;
 - date di inizio e termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia, l'**Assicurato** deve inoltre inviare alla **S.L.** i seguenti documenti:

- in caso di **malattia**: certificato medico che attesta la data dell'insorgenza della **malattia**, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi. Per prognosi superiori a 5 giorni occorre il certificato medico dello specialista;
- in caso di **infortunio**: verbale del pronto soccorso che attesta la data e le dinamiche relative all'**infortunio**;
- in caso di **ricovero**: copia completa della cartella clinica;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del **viaggio** o locazione;
- fattura dell'organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del **viaggio**;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di acquisto del **viaggio**;
- in caso di penale addebitata dal **vettore**:
 - conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
 - ricevuta di pagamento del biglietto;
 - dichiarazione attestante la penale addebitata;
 - copia del biglietto di **viaggio** annullato, in caso di addebito parziale della penale;
 - originale del biglietto di **viaggio**, in caso di addebito totale della penale.

La **S.L.**:

- può richiedere all'**Assicurato** ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del **sinistro**. L'**Assicurato** deve fornire l'ulteriore documentazione richiesta (eventuale);
- accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola;
- ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

Garanzia "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19".

Oltre a quanto indicato per la **garanzia "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO"**, l'**Assicurato** deve fornire alla **S.O.** il referto del tampone molecolare o documentazione rilasciata da enti preposti che attesta la positività al Covid-19.

5.2 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, salvo quanto previsto nelle singole **garanzie** o prestazioni.

Se l'**Assicurato** non utilizza le **garanzie** o le prestazioni previste dalla **polizza**, **Vittoria** non dà indennizzi, rimborsi, prestazioni alternative a titolo di compensazione.

Se l'**Assicurato**, o chi per lui rifiuta il trasporto o il rientro sanitario, **Vittoria**:

- sospende subito le prestazioni di assistenza;
- garantisce il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto o rientro sanitario rifiutato.

La **S.O.** ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di **viaggio** non utilizzati dalle/alle persone per le quali ha provveduto, a proprie spese, al rientro.

La **S.O.** non ha responsabilità per:

- danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza;
- danni conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'**Assicurato**;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito.

L'**Assicurato** libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato nei confronti di: **Vittoria**, **S.O.**, **S.L.** o dei magistrati investiti dall'esame del **sinistro**.

Se l'**Assicurato** attiva le coperture assicurative di altre polizze sottoscritte con altre imprese, le coperture della presente **polizza** (con **Vittoria**) operano, nei limiti ed alle condizioni previste, come rimborso degli eventuali maggiori costi addebitati all'**Assicurato** dalle altre imprese.

5.3 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La **struttura liquidativa**:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- ricevuti i documenti necessari;

invia l'atto di transazione e quietanza e indennizza l'**Assicurato** entro 30 giorni.

Gli **indennizzi** ed i rimborsi sono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il rimborso è calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'**Assicurato** ha sostenuto le spese, salvo quanto eventualmente previsto per le singole **garanzie**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Comunicare:

- il tipo di assistenza necessaria;
- i propri dati anagrafici;
- il numero di polizza;
- l'indirizzo del luogo dove ci si trova;
- il numero telefonico sul quale si può essere richiamati.

Fornire ogni altro documento utile per erogare le prestazioni

CONTATTI

- Denuncia telefonica al:
 - numero verde 800.955.542, per chiamate dall'Italia; .
 - numero +39 015 25.59.616, per chiamate dall'estero.
- Denuncia scritta con:
 - fax al numero: +39 015 255.96.04; .
 - mail: assistenza@mawdy.com.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

(1) Articolo 624 del Codice Penale

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.a.

(2) Codice Penale Articolo 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (1), mediante violenza alla persona [581] o minaccia (2), s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene(3), è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500(4).

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità (5).

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000(4):

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1] (6);

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613] (7);

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis (8);

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (9);

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (10)(11);

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (11)(12);

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (13).

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000(14).

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (15)(16).

Vittoria con te
Viaggi

Sezione
“RIMBORSO SPESE MEDICHE”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
RIMBORSO SPESE MEDICHE	Base	Attivabile con la garanzia base ASSISTENZA (sezione Assistenza)
ESTENSIONE COVID-19	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RIMBORSO SPESE MEDICHE

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Assicurato**
Persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Convalescenza**
Periodo tra la fine della fase acuta della **malattia** e la stabilizzazione o la guarigione.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infortunio**
Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno, che produce lesioni fisiche constatabili in maniera obiettiva.
- **Istituto di cura**
Ospedale, clinica, casa di cura, autorizzati al **ricovero** dei malati.
Sono esclusi:
 - stabilimenti termali;
 - strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative;
 - case di cura per la **convalescenza** e lungodegenza o soggiorni;
 - strutture per anziani;
 - ospedali militari.
- **Malattia**
Ogni alterazione dello stato di salute, constatabile in maniera obiettiva, e che non dipende da **infortunio**.
- **Malattia improvvisa**
Malattia che insorge in un periodo breve, a rapida evoluzione. I sintomi non derivano da una **malattia** cronica o da una **malattia preesistente**.
- **Malattia preesistente**
 - Per **Assicurati** con età superiore ai 70 anni: **malattia** con sintomi già manifestati nei 5 (cinque) anni che precedono la data di inizio della copertura assicurativa. È una **malattia** che si presume nota all'**Assicurato** o ai suoi **familiari**, anche se non diagnosticata o curata.
 - Per **Assicurati** con età inferiore ai 70 anni: **malattia** che abbia comportato indagini diagnostiche, visite, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie nei 6 mesi che precedono la data di inizio della copertura assicurativa
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**. Il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Ricovero**
Degenza in **istituto di cura** con almeno un pernottamento.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa per un singolo **Assicurato**. Comprende tutti i **sinistri** che colpiscono l'**Assicurato** periodo di validità della **polizza**.

- **Struttura organizzativa (o S.O.)**

Struttura di Mapfre Asistencia Italia - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi. La **struttura organizzativa** è convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico, contatta l'**Assicurato** e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza. I costi sono a carico di **Vittoria**.

- **Viaggio**

Lo spostamento e il soggiorno dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dal domicilio, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Questa **sezione** ("Rimborso spese mediche") opera in abbinamento alla **sezione** "Assistenza" presente in **polizza**. Copre pertanto gli stessi **viaggi** e gli stessi **Assicurati** della **sezione** "Assistenza".

Copre le spese mediche in caso di **infortunio** o **malattia improvvisa** dell'**Assicurato** durante i **viaggi** fatti nel periodo di validità della **polizza**.

Per ciascun **Assicurato**, **Vittoria** indennizza entro la **somma assicurata** da te scelta e indicata in **polizza**.

L'assicurazione non è valida per avere il visto di ingresso in quei Paesi che chiedono accordi bilaterali tra la Compagnia di assicurazioni italiana e la Compagnia del paese interessato (ad esempio Cuba).

1.1 - GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE

In caso di **infortunio** o **malattia improvvisa** dell'**Assicurato** in **viaggio**, la **struttura organizzativa** (S.O.) organizza le prestazioni mediche necessarie.

Se la **S.O.** non può organizzare le prestazioni mediche, autorizza l'**Assicurato** a provvedere per proprio conto. In questo caso, **Vittoria** rimborsa all'**Assicurato** le spese da lui sostenute (e autorizzate dalla **S.O.**).

In caso di cure o interventi chirurgici urgenti (non rinviabili) presso un **istituto di cura** sul posto, la **S.O.** paga le relative spese direttamente all'**istituto di cura**. La **garanzia** copre le spese fino a quando l'**Assicurato** è dimesso dall'**istituto di cura**. Oppure fino a quando, a giudizio dei medici della **S.O.**, l'**Assicurato** è in condizioni di poter rientrare in Italia.

Se la **S.O.** non può pagare direttamente l'**istituto di cura**, autorizza l'**Assicurato** a provvedere per proprio conto. In questo caso, **Vittoria** rimborsa all'**Assicurato** le spese da lui sostenute (e autorizzate dalla **S.O.**).

La **garanzia** copre inoltre le seguenti spese:

- trasporto per visite mediche, prestazioni diagnostiche, farmaci, a seguito di prescrizione medica;
- cure ambulatoriali;
- pronto soccorso (compreso il day hospital);
- cure odontoiatriche urgenti e improvvise, solo in caso di **infortunio** (in **viaggio**);
- cure fatte entro 30 giorni dal rientro dal **viaggio**, solo in caso di **infortunio** (in **viaggio**);
- cure fisioterapiche durante il **ricovero** ospedaliero;
- cure fisioterapiche per **convalescenza** entro 30 giorni dal termine del **ricovero**.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa aggiungendo le seguenti **garanzie** opzionali con il pagamento di un **premio** aggiuntivo. Le **garanzie** sono valide se richiamate in **polizza**. Prevedono esclusioni, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

2.1 - RIMBORSO SPESE MEDICHE - ESTENSIONE COVID 19

Questa **garanzia** si abbina alla **garanzia** "RIMBORSO SPESE MEDICHE" presente in **polizza**.

Vale per le forme di copertura:

- "Viaggi Classic"
- "Viaggi Medium";
- "Viaggi Elite";
- "Vacanze sulla neve Classic";
- "Vacanze sulla neve Elite".

Copre i **viaggi** di durata inferiore o uguale a 60 giorni consecutivi.

Opera in caso di **malattia** dovuta ad infezione da Covid-19 che colpisce l'**Assicurato** durante il **viaggio**. La **malattia** è accertata da referti (tamponi molecolari o equivalenti) con esiti positivi.

La **struttura organizzativa** (S.O.) organizza le prestazioni mediche necessarie. Se la **S.O.** non può organizzare le prestazioni mediche, autorizza l'**Assicurato** a provvedere per proprio conto. In questo caso, **Vittoria** rimborsa all'**Assicurato** le spese da lui sostenute (e autorizzate dalla **S.O.**).

In caso di cure o interventi chirurgici urgenti (non rinviabili) presso un **istituto di cura** sul posto, la **S.O.** paga le relative spese direttamente all'**istituto di cura**. La **garanzia** copre le spese fino a quando l'**Assicurato** è dimesso dall'**istituto di cura**. Oppure fino a quando, a **giudizio dei medici della S.O.**, l'**Assicurato** è in condizioni di poter rientrare in Italia.

Se la **S.O.** non può pagare direttamente l'**istituto di cura**, autorizza l'**Assicurato** a provvedere per proprio conto. In questo caso, **Vittoria** rimborsa all'**Assicurato** le spese da lui sostenute (e autorizzate dalla **S.O.**).

La **garanzia** copre le seguenti spese:

- trasporto per visite mediche, prestazioni diagnostiche, farmaci, a **seguito di prescrizione medica**;
- cure ambulatoriali;
- pronto soccorso (compreso il day hospital).

3 - Che cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

L'assicurazione non vale per chi:

- ha età uguale o maggiore di 80 anni;
- ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Se l'**Assicurato** compie 80 anni in corso di **polizza**, l'assicurazione vale fino alla scadenza.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, limiti e sottolimiti di **indennizzo** previsti dalla **polizza**.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera in caso di:

- dolo dell'**Assicurato**;
- coinvolgimento dell'**Assicurato** in qualsiasi atto illecito o criminoso;
- suicidio (tentato o consumato) oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
- stato di ebbrezza o influsso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e psicotrope e relative conseguenze a breve, medio e lungo termine;
- manifestazioni cliniche e relativi trattamenti diagnostici e terapeutici, riguardanti sindromi organiche cerebrali e psicosi in genere, loro complicanze e conseguenze;
- manifestazioni cliniche e relativi trattamenti riguardanti condizioni di alcolismo e tossicodipendenza;
- virus da immunodeficienza umana (hiv), sindrome da immunodeficienza acquisita (aids), **malattie** sessualmente trasmissibili e relative complicanze o **malattie** connesse;
- **malattie** dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio, aborto non terapeutico, parto, fecondazione assistita e cura dell'infertilità;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, sommosse, tumulti popolari, saccheggi, scioperi;
- viaggi in Paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che sono indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web www.viaggiareassicuri.it;
- atti vandalici ed atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da esposizione a radiazioni ionizzanti ed a scorie nucleari, da contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- partecipazione a campionati sportivi, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
- cura o eliminazione di:
 - difetto fisico. Con tale termine si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un

- organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite;
- malformazione. Con tale termine si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
- malattia cronica o malattia preesistente;**
- epidemie o pandemie, dichiarate dall'Istituto Superiore di Sanità o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Esclusione non valida per quanto assicurato in maniera esplicita con la **garanzia "RIMBORSO SPESE MEDICHE - ESTENSIONE COVID 19"**, se presente in **polizza**;
- quarantene. Esclusione non valida per quanto assicurato in maniera esplicita con le **garanzie "ESTENSIONE COVID 19"**, se presente in **polizza**;
- dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'istituto di cura dove è ricoverato;
- per il neonato, quando la gravidanza (dell'Assicurata) è portata a termine nel corso del **viaggio**, anche in caso di parto prematuro;
- viaggio** verso un territorio dove è operativo un divieto o una limitazione ai viaggi emessi da un'Autorità pubblica competente, o l'Autorità sconsiglia di recarsi;
- viaggio** intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici, chirurgici o estetici;
- viaggio** estremo in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- pratica di sport o attività che comportano l'uso di veicoli e di natanti a motore, di natura diversa da quelle di carattere ricreativo e occasionale. Ad esempio: rally, karting, motocross, offshore, motonautica e simili);
- guida ed uso di deltaplani ed altri veicoli ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili, sport aerei in genere;
- uso di windsurf, kitesurf, surf, kayak;
- immersioni con autorespiratore. Esclusione non valida in caso di partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, sotto la guida dell'istruttore;
- pratica di sport acrobatici ed estremi quali bungee jumping, base jumping, canyoning, parasailing, parkour e simili;
- pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria e ogni tipo di gara d'avventura, agonistica o professionale;
- sci alpino, sci di fondo, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio. Esclusione non valida per le forme di copertura *"Vacanze sulla neve" (Classic, Elite, Gruppi)*;
- uso di guidoslitta, bob;
- escursioni con slitta trainata da cani;
- pratica di sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, tiro con armi, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), rodei, sport professionali e canoa. Esclusione non valida se l'attività sportiva di canoa è svolta a scopo ricreativo ed occasionale.

Inoltre, l'assicurazione esclude dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre Vittoria a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato Italiano come reali ed efficaci;
- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali.

Inoltre, le seguenti forme di copertura:

- "Viaggi" (Classic, Medium, Elite)*;
- "Viaggi Soggiorni prolungati" (Classic, Medium, Elite)*;
- "Viaggi Gruppi"*,

escludono le attività professionali svolte da:

- appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile;
- fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi d'artificio, armi od esplosivi in genere;
- artisti ed attori esposti a rischi particolari (acrobati, domatori e simili);
- collaudatori di auto, motoveicoli, natanti (anche non da diporto), aeromobili;
- addetti a zoo, lunapark e simili;
- guide alpine;
- giornalisti e tecnici radiotelevisivi che effettuano missioni all'estero;
- palombari/sommozzatori;

- pescatori costieri o d'alto mare;
- personale operante su piattaforme marittime (Off Shore);
- addetti alla manutenzione di impianti per funivie, funicolari e simili;
- addetti alla posa di cavi e condutture aeree e sottomarine;
- personale aeronavigante;
- addetti ad attività in miniera e cave;
- addetti ad attività estrattive di terra e di mare;

Sono inoltre escluse le attività che comportano il rischio di:

- contaminazione chimica-nucleare;
- folgorazione derivante da contatto con correnti ad alta tensione.

Inoltre, le forme di copertura "Vacanze sulla neve" (Classic, Elite, Gruppi), escludono le seguenti attività:

- alpinismo, scalata su roccia o accesso ai ghiacciai;
- sci fuoripista, sci escursionismo, sci alpinismo, se praticati in assenza di una guida abilitata ufficiale, indipendentemente dalla quota a cui vengono praticati;
- sci fuoripista, sci escursionismo e sci alpinismo, se praticati sopra i 4.500 metri, anche in presenza di una guida abilitata ufficiale;
- trekking/escursioni a piedi sopra i 4.500 metri;
- sci estremo in genere, sci acrobatico;
- motoslitte scidoo;
- salto dal trampolino con sci;
- heliski;
- hockey su ghiaccio, ice speedway;
- gare e attività agonistiche o professionali.

La garanzia "RIMBORSO SPESE MEDICHE - ESTENSIONE COVID 19", inoltre, non opera in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle Autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. Ad esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le prestazioni erogate tramite la S.O. o S.L. sono erogate in conformità e nei limiti fissati dalle leggi o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è l'importo massimo entro il quale la Vittoria offre la prestazione assicurativa; rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere espresso con un importo, una percentuale o un numero di giorni e fissato per ogni sinistro, per il periodo di validità della polizza o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo (importo) per una determinata garanzia:

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per periodo assicurato; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante il periodo assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 durante il periodo assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 durante il periodo assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 1
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo nel periodo di validità della polizza
"RIMBORSO SPESE MEDICHE" Degenza ospedaliera	Massimo 100 giorni di degenza per Assicurato
"RIMBORSO SPESE MEDICHE" Cure odontoiatriche per infortunio	€ 400 per Assicurato
"RIMBORSO SPESE MEDICHE- ESTENSIONE COVID 19" Degenza ospedaliera	Massimo 100 giorni di degenza per Assicurato
"RIMBORSO SPESE MEDICHE- ESTENSIONE COVID 19"	Massimo € 350.000 per Assicurato e per la totalità dei sinistri

Le forme di copertura "Viaggi Gruppi" e "Vacanze sulla Neve Gruppi" hanno anche un limite di **indennizzo complessivo di polizza**: si considerano tutti i **sinistri** che si verificano nel periodo di validità della polizza per tutti gli **Assicurati**.

Il limite di indennizzo di **polizza** (LIP) dipende da:

- **somma assicurata** (dei singoli **Assicurati**);
- **numero di Assicurati**.

Riportiamo di seguito i valori del massimo indennizzo di **polizza** (LIP):

- con **somma assicurata**: € 3.000 e n. **Assicurati** da 10 a 20: LIP € 60.000;
- con **somma assicurata**: € 3.000 e n. **Assicurati** da 21 a 30: LIP € 90.000;
- con **somma assicurata**: € 3.000 e n. **Assicurati** da 31 a 50: LIP € 150.000;
- con **somma assicurata**: € 3.000 e n. **Assicurati** oltre 50: LIP € 200.000;
- con **somma assicurata**: € 20.000: LIP € 200.000;
- con **somma assicurata**: € 200.000: LIP € 200.000;
- con **somma assicurata**: € 500.000; LIP € 500.000.
- con **somma assicurata**: € 1.000.000; LIP € 1.000.000.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato (o chi per lui) deve contattare la **struttura organizzativa (S.O.)** per comunicare i fatti accaduti e richiedere le prestazioni mediche necessarie.

L'Assicurato può telefonare, 24 ore su 24, alla **S.O.** ai numeri:

- 800.955.542 per chiamate dall'Italia (numero verde);
- +39 015 25.59.616 per chiamate dall'estero.

Se non può telefonare, può scrivere a Mawdy Italia (Mapfre Asistencia S.A.):

- e-mail: assistenza@mawdy.com;
- fax al numero: +39 015 255.96.04;

La comunicazione comprende le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- numero di **polizza**;
- dati dell'**istituto di cura**;
- recapito telefonico al quale può essere richiamato.

Per la richiesta di rimborso, l'Assicurato deve denunciare il **sinistro** alla **S.O.** entro 3 giorni dal rientro dal **viaggio**.

La denuncia può essere inoltrata a:

- Mawdy Italia (Mapfre Asistencia S.A.) – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella;
- oppure
- e-mail ufficio.liquidazione@mawdy.com.

L'Assicurato deve indicare:

numero della **polizza**;

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero o conto corrente postale) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall'intestatario della pratica;
- descrizione delle circostanze del sinistro;
- documentazione medica in originale, redatta nel luogo del sinistro. Comprende il certificato medico che attesta la diagnosi e le relative ricevute delle spese mediche sostenute;
- in caso di **ricovero**, copia completa della cartella clinica.

La **S.O.**:

- accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola;
- può richiedere all'Assicurato ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del **sinistro**. L'Assicurato deve fornire l'ulteriore documentazione richiesta (eventuale).

L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato nei confronti di: **Vittoria, S.O., S.L.** o dei magistrati investiti dall'esame del **sinistro**.

5.2 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO

La **struttura organizzativa**:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- ricevuti i documenti necessari;

invia l'atto di transazione e quietanza e indennizza l'Assicurato entro 30 giorni.

5.3 - CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE

In caso di controversie di natura medica sul diritto dell'Assicurato al pagamento dell'indennizzo, le parti possono affidare la decisione ad un Collegio Medico di tre medici:

- uno scelto dall'Assicurato;
- uno da Vittoria;
- il terzo scelto di comune accordo.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, questo è individuato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo in cui si riunisce il Collegio, cioè nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo in cui risiede l'Assicurato.

Ciascuna delle parti paga le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza procedure formali, e vincolano le parti, che rinunciano ad impugnare le stesse, ad eccezione dei casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali sono riportati nel verbale, redatto in doppia copia, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico vincolano le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale. Tale rifiuto deve essere attestato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	Cosa fare entro 3 GIORNI	Documenti necessari per la liquidazione del danno
Chiamare la struttura organizzativa, in funzione 24 ore su 24: • numero verde 800 955 542 • per chiamare dall'estero comporre: +39 015 2559616. Indicare: • nome e cognome; • numero di polizza; • dati dell'istituto di cura; • recapito telefonico al quale essere richiamato.	Per le richieste di rimborso, inviare la denuncia di sinistro entro 3 giorni dal rientro La denuncia può essere inoltrata a: • Mawdy Italia (Mapfre Asistencia S.A.) – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella; oppure • e-mail ufficio.liquidazione@mawdy.com. indicare: • dati della polizza • dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento; • nome e indirizzo della banca, codice iban (codice swift nel caso di conto estero o conto corrente postale) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall'intestatario della pratica; descrizione delle circostanze dell'evento.	• documentazione medica redatta in loco, comprensiva di certificato medico attestante la diagnosi e le relative ricevute delle spese mediche sostenute. Documenti in originale • in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica; • garanzia estensione covid: referto del tampone molecolare o documentazione rilasciata da enti preposti attestante la positività al covid-19.

Vittoria con te
Viaggi

Sezione
"INFORTUNI"



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNITA' IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO	Base	Attivabile con la garanzia base ASSISTENZA (sezione Assistenza)
INDENNITA' IN CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO	Base	Attivabile con la garanzia base ASSISTENZA (sezione Assistenza)
FORMA DI COPERTURA "IN VOLO"	opzionale con riduzione del premio	attivabile senza garanzia base ASSISTENZA

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Assicurato**
Persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in punti percentuali di **invalidità permanente**;
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infortunio**
Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno, che produce lesioni fisiche constatabili in maniera obiettiva.
Sono considerati infortuni anche:
 - i colpi di sole, di calore o di freddo;
 - l'asfissia non di origine morbosa;
 - l'annegamento;
 - l'assideramento, il congelamento;
 - le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni o morsi di animali;
 - la folgorazione;
 - le lesioni determinate da sforzo, con esclusione di infarto e ernia.
- **Invalidità permanente (o I.P.)**
Perdita definitiva e irrimediabile, parziale o totale, della capacità dell'**Assicurato** di svolgere qualsiasi generica attività lavorativa, senza considerare la sua professione.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **Viaggio**
Lo spostamento e il soggiorno dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dal **domicilio**, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Questa **sezione** ("Infortuni") opera in abbinamento alla **sezione** "Assistenza" presente in **polizza**. Copre pertanto gli stessi **viaggi** e gli stessi **Assicurati** della **sezione** "Assistenza".

Copre gli **infortuni** subiti dall'**Assicurato** durante i **viaggi** fatti nel periodo di validità della **polizza**.

Per ciascun **Assicurato**, **Vittoria** indennizza entro la **somma assicurata** che hai scelto e che è indicata in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - ALTRI RISCHI INCLUSI NELLE GARANZIE

L'assicurazione comprende anche gli **infortuni** (in **viaggio**) che derivano da:

- colpa grave dell'**Assicurato** ⁽¹⁾;
- tumulti popolari ⁽²⁾, atti di vandalismo, attentati, se l'**Assicurato** non ha partecipato in modo attivo a tali eventi;
- stato di guerra, guerra civile, invasione, ostilità ⁽³⁾:
 - per un massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
 - e se l'**Assicurato** è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori del territorio italiano;
- uso e guida dei veicoli a motore e dei natanti;
- malore o incoscienza.

Infortuni aeronautici

L'assicurazione vale anche per gli **infortuni** che l'**Assicurato** subisce come passeggero di velivoli o elicotteri durante i viaggi turistici o di trasferimento.

La copertura:

- inizia quando l'**Assicurato** sale a bordo dell'aeromobile. E' compresa la salita;
- termina quando scende. E' compresa la discesa dall'aeromobile;
- non vale per voli eseguiti da:
 - enti, società, aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
 - aeroclubs.

1.2 - INDENNITA' IN CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO

Se l'**infortunio** ha come conseguenza un'**invalidità permanente**, **Vittoria** paga all'**Assicurato** un **indennizzo** calcolato in percentuale sulla **somma assicurata**.

La modalità di calcolo è riportata all'articolo "**DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITA' PERMANENTE**" del capitolo "**Cosa fare in caso di Sinistro?**".

Vittoria paga l'**indennizzo** se l'**I.P.** si verifica entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**, anche se nel frattempo la **polizza** è scaduta.

1.3 - INDENNITA' IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO

Se a seguito di **infortunio** l'**Assicurato** muore entro due anni da tale evento, **Vittoria** paga la **somma assicurata**, anche se nel frattempo la **polizza** è scaduta.

Vittoria paga la **somma assicurata** in parti uguali agli eredi legittimi, a meno di tua diversa disposizione, indicata in **polizza**.

L'**indennizzo** per il caso di morte non è cumulabile con quello per **invalidità permanente (I.P.)**.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un **indennizzo** per **I.P.** l'**Assicurato** muore in conseguenza del medesimo **infortunio**, **Vittoria** paga ai beneficiari la differenza tra l'**indennizzo** per morte - se superiore - e quello pagato per **I.P.**.

Morte presunta

Vittoria paga la **somma assicurata** anche se l'**Assicurato** scompare a seguito di **infortunio**

indennizzabile con la presente **polizza** e si presume la sua morte.

In questo caso **Vittoria** paga la **somma assicurata** ai beneficiari dopo 180 giorni dalla dichiarazione di morte presunta ⁽⁴⁾, se nel frattempo non sono emersi elementi che rendono non indennizzabile l'infortunio.

Vittoria ha diritto al rimborso della somma pagata se, dopo il pagamento, si scopre che:

- la morte non dipende da infortunio indennizzabile;
- l'**Assicurato** è vivo. In questo caso, l'**Assicurato** può richiedere l'**indennizzo** per l'eventuale **invalidità permanente** riportata.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa di questa **sezione** attivando la seguente forma di copertura opzionale, con riduzione del **premio**. La copertura è valida se richiamata in **polizza**. Prevede esclusioni e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

2.1 - FORMA DI COPERTURA IN VOLO

Sono assicurate le persone indicate in **polizza**.

Con la forma di copertura "In volo", le **garanzie "INDENNITA' IN CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO"** e **"INDENNITA' IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO"** valgono solo per gli **infortuni** che l'**Assicurato** subisce come passeggero di velivoli o elicotteri durante i **viaggi** turistici o di trasferimento.

La copertura:

- inizia quando l'**Assicurato** sale a bordo dell'aeromobile. E' compresa la salita;
- termina quando scende. E' compresa la discesa dall'aeromobile.

Comprende anche gli **infortuni** derivanti da:

- colpa grave dell'**Assicurato**;
- tumulti popolari, atti di vandalismo, attentati, se l'**Assicurato** non ha partecipato in modo attivo a tali eventi;
- stato di guerra, guerra civile, invasione, ostilità:
 - per un massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - se l'**Assicurato** è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori del territorio italiano;
- malore o incoscienza.

I **viaggi** sono quelli compiuti dall'**Assicurato** durante il periodo di validità della **polizza**, da te scelto ed indicato in **polizza**. In caso di sospensione forzata del **viaggio**, decisa dal vettore aereo, l'assicurazione copre fino al termine del **viaggio** (anche se il **viaggio** termina dopo la scadenza della **polizza**).

Per ciascun **Assicurato**, **Vittoria** indennizza entro la **somma assicurata** che hai scelto e che è indicata in **polizza**. Sono previste esclusioni e limiti di indennizzo indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

3 - Che cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

L'assicurazione non vale per chi:

- ha età uguale o maggiore di 80 anni;
- ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Se l'**Assicurato** compie 80 anni in corso di **polizza**, l'assicurazione vale fino alla scadenza.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, **scoperti**, limiti e sottolimiti di **indennizzo** previsti dalla **polizza**.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera in caso di:

- dolo dell'**Assicurato**;
- coinvolgimento dell'**Assicurato** in qualsiasi atto illecito o criminoso;
- suicidio (tentato o consumato) oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne

- che nel tentativo di salvare vite umane);
- stato di ebbrezza o influsso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e psicotrope e relative conseguenze a breve, medio e lungo termine;
 - manifestazioni cliniche e relativi trattamenti diagnostici e terapeutici, riguardanti sindromi organiche cerebrali e psicosi in genere, loro complicità e conseguenze;
 - manifestazioni cliniche e relativi trattamenti riguardanti condizioni di alcolismo e tossicodipendenza;
 - virus da immunodeficienza umana (hiv), sindrome da immunodeficienza acquisita (aids), **malattie** sessualmente trasmissibili e relative complicità o **malattie** connesse;
 - situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, sommosse, tumulti popolari, saccheggi, scioperi. Esclusione non valida per quanto indicato in maniera esplicita nell'articolo "ALTRI RISCHI INCLUSI NELLE GARANZIE";
 - atti vandalici. Esclusione non valida per quanto indicato in maniera esplicita nell'articolo "ALTRI RISCHI INCLUSI NELLE GARANZIE";
 - contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da esposizione a radiazioni ionizzanti ed a scorie nucleari, da contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
 - trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
 - partecipazione a campionati sportivi, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
 - cura o eliminazione di:
 - difetto fisico. Con tale termine si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite;
 - malformazione congenita. Con tale termine si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite;
 - pratica di sport o attività comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, di natura diversa da quelle di carattere ricreativo e occasionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rally, karting, motocross, offshore, motonautica e simili);
 - uso o guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici e automobilistici;
 - guida di veicoli o natanti a motore senza la necessaria abilitazione prevista dalla legge. Esclusione non valida se l'**Assicurato** ha la patente scaduta da meno di 1 anno e:
 - la patente è adatta a condurre veicoli o natanti a motore della stessa categoria di quello coinvolto nel sinistro;
 - l'**Assicurato** rinnova la patente entro 6 mesi dalla data del sinistro, o non può rinnovarla a causa delle conseguenze fisiche subite nel sinistro;
 - stato di ebbrezza dell'**Assicurato** quando guida un veicolo ed il tasso alcolemico riscontrato dalle Forze dell'Ordine è uguale o superiore a 1,00gr/l, o quando si rifiuta di sottoporsi all'alcol test;
 - effetto di sostanze stupefacenti assunte dall'**Assicurato** quando guida di un veicolo ed è accertata dalle Autorità la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada;
 - circolazione in strutture aeroportuali dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
 - uso, anche come passeggero, di aeromobili. Esclusione non valida nei seguenti casi:
 - per quanto indicato in maniera esplicita nell'articolo "ALTRI RISCHI INCLUSI NELLE GARANZIE";
 - forma di copertura "*Rischio volo*"; se presente in **polizza**;
 - guida ed uso di deltaplani ed altri veicoli ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendio ed assimilabili, sport aerei in genere;
 - operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da **infortunio**;
 - sci alpino, sci di fondo, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio. Esclusione non valida per le forme di copertura "*Vacanze sulla neve*" (*Classic, Elite, Gruppi*);
 - uso di guidoslitte, bob;
 - escursioni con slitta trainata da cani;
 - pratica di sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, tiro con armi, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), rodei, sport professionali e canoa. Esclusione non valida se l'attività sportiva di canoa è svolta a scopo ricreativo ed occasionale.
 - pratica di windsurf, kitesurf, surf, kayak;
 - immersioni con autorespiratore. Esclusione non valida in caso di partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, sotto la guida dell'istruttore;
 - sport acrobatici e estremi quali bungee jumping, base jumping, canyoning, parasailing, parkour e simili;
 - sport costituenti per l'**Assicurato** attività professionale, principale o secondaria, e ogni tipo di gara

d'avventura, agonistica o professionale;

Inoltre, l'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- **viaggio** verso un territorio dove è operativo un divieto o una limitazione ai viaggi emessi da un'Autorità pubblica competente, o l'Autorità sconsiglia di recarsi;
- **viaggio** per sottoporsi a trattamenti medici, chirurgici o estetici.

Inoltre, le seguenti forme di copertura:

- *"Viaggi" (Classic, Medium, Elite);*
- *"Viaggi Soggiorni prolungati" (Classic, Medium, Elite);*
- *"Viaggi Gruppi",*

escludono le attività professionali svolte da:

- appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile;
- fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi d'artificio, armi od esplosivi in genere;
- artisti ed attori esposti a rischi particolari (acrobati, domatori e simili);
- collaudatori di auto, motoveicoli, natanti (anche non da diporto), aeromobili;
- addetti a zoo, lunapark e simili;
- guide alpine;
- giornalisti e tecnici radiotelevisivi che effettuano missioni all'estero;
- palombari/sommozzatori;
- pescatori costieri o d'alto mare;
- personale operante su piattaforme marittime (Off Shore);
- addetti alla manutenzione di impianti per funivie, funicolari e simili;
- addetti alla posa di cavi e condutture aeree e sottomarine;
- personale aeronavigante;
- addetti ad attività in miniera e cave;
- addetti ad attività estrattive di terra e di mare;

Sono inoltre escluse le attività che comportano il rischio di:

- contaminazione chimica-nucleare;
- folgorazione derivante da contatto con correnti ad alta tensione.

Inoltre, le forme di copertura *"Vacanze sulla neve" (Classic, Elite, Gruppi)*, escludono le seguenti attività:

- alpinismo, scalata su roccia o accesso ai ghiacciai,
- sci fuoripista, sci escursionismo, sci alpinismo, sci estremo in genere, sci acrobatico,
- motoslitte scidoo;
- salto dal trampolino con sci;
- heliski;
- hockey su ghiaccio, ice speedway;
- gare e attività agonistiche o professionali.

Inoltre, la forma di copertura *"In volo"* non opera per voli eseguiti da:

- enti, società, aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- aeroclubs.

4.2 - FRANCHIGIE

Per le forme di copertura:

- *"Viaggi (Classic, Medium, Elite)";*
- *"Viaggi Soggiorni prolungati (Classic, Medium, Elite)";*
- *"Viaggi Gruppi",*

si applica una **franchigia** del 5% in caso **invalidità permanente (I.P.)** accertata inferiore al 65%.

Pertanto, **Vittoria** non paga alcun indennizzo se l'**I.P.** accertata è inferiore o uguale al 5%.

Se l'**I.P.** accertata è superiore al 5%, **Vittoria** paga solo per la parte che eccede il 5%. Ad esempio: se l'**I.P.** accertata è 10%, **Vittoria** paga il 5% della **somma assicurata**.

Il caso di **I.P.** accertata uguale o superiore al 65%, **Vittoria** paga l'intera **somma assicurata** (100%).

Per le forme di copertura *"Vacanze sulla neve" (Classic, Elite, Gruppi)* si applica una **franchigia** del 7% in caso **invalidità permanente (I.P.)** accertata inferiore al 65%.

Pertanto, **Vittoria** non paga alcun indennizzo se l'**I.P.** accertata è inferiore o uguale al 7%.

Se l'**I.P.** accertata è superiore al 7%, **Vittoria** paga solo per la parte che eccede il 7%. Ad esempio: se l'**I.P.** accertata è 10%, **Vittoria** paga il 3% della **somma assicurata**.

Il caso di **I.P.** accertata uguale o superiore al 65%, **Vittoria** paga l'intera **somma assicurata** (100%).

Per la forma di copertura *"In volo"* non si applicano franchigie.

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è l'importo massimo entro il quale la Vittoria offre la prestazione assicurativa; rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere espresso con un importo, una percentuale o un numero di giorni e fissato per ogni sinistro, per il periodo di validità della polizza o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo (importo) per una determinata garanzia:

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per periodo assicurato; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante il periodo assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 durante il periodo assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 durante il periodo assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

Infortuni cumulativi

Se un **sinistro** colpisce insieme più **Assicurati** (indicati in **polizza**), il limite di **indennizzo** complessivo è di € 2.500.000.

Se il totale degli **indennizzi** dovuti da Vittoria supera questo limite, gli **indennizzi** spettanti a ciascun **Assicurato** sono ridotti in proporzione al rapporto tra il limite cumulativo e il totale degli **indennizzi** dovuti.

Questa limitazione ("*Infortuni cumulativi*") non si applica agli **infortuni** aeronautici.

Infortuni aeronautici

Per gli **infortuni** aeronautici che coinvolgono sullo stesso aeromobile più **Assicurati** con Vittoria, il limite di **indennizzo** complessivo è di € 6.500.000.

Con il termine "più **Assicurati** con Vittoria" si intende tutte le persone assicurate con Vittoria per il rischio infortuni aeronautici, sia con la presente **polizza** sia con altre **polizze** (con qualunque **Contraente**).

Se il totale degli **indennizzi** dovuti da Vittoria supera € 6.500.000 per aeromobile, gli **indennizzi** spettanti a ciascun **Assicurato** sono ridotti in proporzione al rapporto tra il limite di € 6.500.000 il totale degli **indennizzi** dovuti.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto devono avvisare in forma scritta **Vittoria** o l'**Agenzia** cui è assegnata la **polizza** entro 3 giorni da quando ne hanno possibilità ⁽⁵⁾.

La denuncia del **sinistro** deve contenere:

- indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento;
- dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;
- certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'**Assicurato** o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire a **Vittoria** le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

Se non si rispettano tali obblighi, si può perdere il diritto all'indennizzo ⁽⁶⁾.

5.2 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITA' PERMANENTE

A) Accertamento del grado di invalidità

Per calcolare l'**indennizzo** si parte con la valutazione del grado di **invalidità permanente** subito dall'**Assicurato**. E' un valore espresso in punti percentuali (grado di **I.P.** accertata).

Il grado di **I.P.** è valutato in base alle percentuali espresse dalla "Tabella INAIL" ⁽⁷⁾.

Valgono i seguenti criteri di valutazione:

- si considera la diminuzione complessiva della capacità lavorativa generica, **senza considerare la professione dell'Assicurato**;
- per valutare le menomazioni visive e uditive, si considera anche la possibilità di applicare presidi correttivi (es.: lenti, protesi, ecc.);
- per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa;
- se l'infortunio determina menomazioni a più di uno dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con criteri aritmetici **fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso**;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%**;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella utilizzata, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, considerando la diminuzione complessiva della capacità lavorativa generica, **senza considerare la professione dell'Assicurato**;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali della tabella utilizzata sono diminuite per tener conto del grado di invalidità già esistente. Vale comunque quanto stabilito per le persone non assicurate perché affette da particolari patologie di cui al capitolo "**Cosa NON è assicurato?**".

B) Calcolo dell'indennizzo

Dopo aver valutato la percentuale di **I.P.** "accertata" si determina la percentuale di **I.P.** "liquidabile". L'**indennizzo** è pari al prodotto tra la percentuale di **I.P.** "liquidabile" e la **somma assicurata**.

Per le forme di copertura:

- "**Viaggi (Classic, Medium, Elite)**";
- "**Viaggi Soggiorni prolungati (Classic, Medium, Elite)**";
- "**Viaggi Gruppi**".

la percentuale di **I.P.** liquidabile si ottiene come segue:

- per **I.P.** accertata minore di 65%, si applica la **franchigia** di 5%;
- per **I.P.** accertata uguale o maggiore di 65%, la **I.P.** liquidabile è 100%.

Pertanto se l'**I.P.** accertata è:

- inferiore o uguale al 5%, **Vittoria** non paga alcun **indennizzo**;
- superiore al 5% e minore di 65%, **Vittoria** paga solo per la parte che eccede il 5%. Ad esempio: se l'**I.P.** accertata è 10%, **Vittoria** paga il 5% della **somma assicurata**;

- uguale o superiore al 65%, **Vittoria** paga l'intera **somma assicurata** (100%).

Per le forme di copertura "*Vacanze sulla neve (Classic, Elite, Gruppi)*", la percentuale di I.P. liquidabile si ottiene come segue:

- per I.P. accertata minore di 65%, si applica la **franchigia** di 7%;
- per I.P. accertata uguale o maggiore di 65%, la I.P. liquidabile è 100%.

Pertanto se l'I.P. accertata è:

- inferiore o uguale al 7%, **Vittoria** non paga alcun **indennizzo**;
- superiore al 7% e minore di 65%, **Vittoria** paga solo per la parte che eccede il 7%. Ad esempio: se l'I.P. accertata è 10%, **Vittoria** paga il 3% della **somma assicurata**;
- uguale o superiore al 65%, **Vittoria** paga l'intera **somma assicurata** (100%).

Per la forma di copertura "*In Volo*" la percentuale di I.P. liquidabile è pari a quella accertata.

5.3 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria paga l'**indennizzo**:

- con valuta corrente al momento del **sinistro**;
- presso la sede di **Vittoria** o dell'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
- entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'**Assicurato** o del beneficiario.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'**invalidità permanente**:

- **Vittoria** invita l'**Assicurato**, tramite raccomandata o PEC, a sottoporsi a visita medico-legale:
 - entro 15 giorni da quando ha ricevuto il certificato medico e la relazione medico-legale attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti derivanti dall'**infortunio**;
 - e comunque entro 18 mesi dalla data di denuncia del **sinistro**;
- **Vittoria** propone la liquidazione entro 60 giorni dalla data della visita medico-legale;
- entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della proposta, **Vittoria** invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- **Vittoria** paga l'**indennizzo** entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'**Assicurato** o dal beneficiario.

Se l'**Assicurato** muore a seguito di un **infortunio** per il quale **Vittoria** ha già pagato l'**indennizzo** per **invalidità permanente**, **Vittoria** paga la differenza, se positiva, tra l'**indennizzo** da corrispondere per la **garanzia "INDENNITÀ IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO"** (se operativa) e quello già pagato. Tale differenza è pagata ai beneficiari o, in assenza, agli eredi dell'**Assicurato** in parti uguali.

Se invece l'importo già pagato per l'**invalidità permanente** è superiore all'**indennizzo** dovuto per la **garanzia "INDENNITÀ IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO"**, **Vittoria** non richiede alcun rimborso.

Se l'**Assicurato**, per causa indipendente dall'infortunio che ha determinato un'**invalidità permanente**, muore:

- prima che i postumi permanenti stabilizzati sono accertati con visita medico-legale di un professionista incaricato da **Vittoria**. In questo caso, se i postumi permanenti stabilizzati sono accertabili in base ai documenti sanitari prodotti, **Vittoria** paga:
 - ai beneficiari indicati in polizza, in parti uguali;
 - in assenza di beneficiari designati, in parti uguali agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria;
- dopo che i postumi permanenti stabilizzati sono accertati con visita medico-legale di un professionista incaricato da **Vittoria**. In questo caso, **Vittoria** paga l'**indennizzo**:
 - ai beneficiari indicati in polizza, in parti uguali;
 - in assenza di beneficiari designati, in parti uguali agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

Se manca l'accordo sull'accertabilità dei postumi permanenti stabilizzati o sulla loro quantificazione, si può comunque ricorrere all'"**arbitrato irrituale**" per risolvere le controversie tra le parti. L'**arbitrato** avviene nella città sede dell'istituto di medicina legale più vicina all'**Assicurato**.

5.4 - CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze dell'infortunio, le Parti affidano la decisione ad un Collegio Medico di tre medici: uno nominato da **Vittoria**, uno da te ed il terzo scelto di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, questo è individuato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo in cui si riunisce il Collegio, cioè nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo in cui risiedi tu o l'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti paga le spese e le competenze del proprio medico e metà di quelle del terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza procedure formali, e vincolano le Parti, che rinunciano ad impugnare le stesse ad eccezione dei casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali sono riportati nel verbale redatto in doppia copia, una per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico vincolano le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale. Tale rifiuto deve essere attestato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 3 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza in caso di infortunio.	Denunciare l'infortunio a Vittoria o all'Agenzia cui è assegnata la polizza descrivendo in dettaglio cause e conseguenze dell'infortunio.	Certificato medico che deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

- (1) A parziale deroga dell'articolo 1900 del Codice civile - Sinistri causati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri causati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro causato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
- (2) A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile - Terremoto, guerra e insurrezione, tumulti popolari
- (3) A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice Civile - Terremoto, guerra e insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
- (4) CODICE CIVILE – Art. 60 “Altri casi di dichiarazione di morte presunta”.
Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58 c.c., può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
 - 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
 - 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
 - 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

CODICE CIVILE - Art. 62 “Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta”.
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 c.c. può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte. Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 c.c.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.

CODICE CIVILE – Art. 60 “Altri casi di dichiarazione di morte presunta”.
CODICE CIVILE - Art. 62 “Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta”.

- (5) Art. 1913 del Codice Civile - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza [1915]. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [1914; 533 c. nav.].
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [1910 comma 3]
- (6) Art. 1915 del Codice Civile – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(7) Allegato 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Vittoria con te
Viaggi

Sezione
“FURTO E RAPINA”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER FURTO	Base	• attivabile con la garanzia base ASSISTENZA (sezione Assistenza) • solo con forme copertura: – Viaggi – Viaggi Soggiorni prolungati – Vacanze sulla neve
INDENNIZZO PER SCIPPO RAPINA E FURTO DI BENI PERSONALI TRASPORTATI	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia base INDENNIZZO PER FURTO
NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRAENTE	Opzionale con riduzione del premio	Attivabile con la garanzia base INDENNIZZO PER FURTO

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI

- **Contraente**

Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.

- **Vittoria**

Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Abitazione**

E' il luogo in Italia dove l'**Assicurato** ha la residenza anagrafica o dove risiede per la maggior parte dell'anno.

- **Assicurato**

Persona coperta dalla **polizza** perché esposta al rischio.

- **Contenuto**

I seguenti beni posti nei locali dell'**abitazione** o nelle **dipendenze**:

- arredamento;
- impianti non fissi, ad esempio: di prevenzione e allarme, trasformatori di corrente, adattatori;
- **mezzi di custodia**;
- vestiti ed indumenti in genere, beni e documenti personali;
- **oggetti pregiati, preziosi, valori**;
- provviste di famiglia;
- elettrodomestici compresi i relativi accessori, ad esempio: tubi di carico o scarico;
- tutto quanto è relativo all'**abitazione**, compresi rivestimenti e moquettes;
- veicoli a motore e non, **esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge**;

Sono compresi anche i seguenti beni di proprietà dell'**Assicurato**:

- mobili, arredamento e attrezzatura posti nell'ufficio o nello studio professionale, **se tali locali comunicano con l'abitazione**;
- vestiti e oggetti personali posti nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni

Nelle **dipendenze** non comunicanti con l'abitazione sono compresi anche gli attrezzi e le dotazioni comuni.

E' escluso quanto indicato alla voce **fabbricato**.

- **Dati**

Qualsiasi informazione digitale, ad esempio: testo, immagini, video, software, informazione memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

- **Dipendenze**

Locali dell'**abitazione**, non strettamente necessari, che integrano la funzione di quelli principali. Hanno un'autonomia di utilizzo che deriva dalla particolare collocazione all'interno dell'**abitazione**. Sono i locali:

- sottotetto;
- interrati o seminterrati;
- costituenti immobili a sé stanti, posti nell'area di pertinenza del **fabbricato**.

Ad esempio: cantine, ripostigli, **solai**, garage, legnaie.

- **Fabbricato**

L'intera costruzione edile dell'**abitazione**.

Comprende:

- recinzioni e **dipendenze** costruite negli spazi adiacenti di pertinenza;
- alberi fotovoltaici, pannelli solari e fotovoltaici, box e simili purché stabilmente fissati al **tetto** o al suolo;
- **fissi, infissi** ed opere di fondazione od interrate, comprese le piscine;
- impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica;
- gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici, ad esempio prese e rubinetti, punti terminali dei relativi impianti, i bollitori;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tappezzerie,

tinteggiature, affreschi e statue che non hanno valore artistico.

- **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

- **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in euro.

- **Furto**

Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale ⁽¹⁾.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Indennizzo**

Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.

- **Infissi**

Telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono ad esempio per applicarvi finestre, porte, sportelli, destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel **tetto**.

- **Mezzi di custodia**

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, o altri contenitori che hanno almeno le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni per contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura;
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo di 200 Kg (escluse le casseforti a muro). Se peso inferiore a 200 Kg, sono ancorati al pavimento;
- le casseforti a muro ha un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte. Una volta incassata e cementata nel muro, la cassaforte non può essere sfilata senza la demolizione del muro.

- **Nucleo familiare**

Le persone che risultano iscritte nello stato di famiglia dell'**Assicurato**.

- **Oggetti pregiati**

Comprende i seguenti beni:

- quadri, sculture;
- oggetti d'arte che non sono mobilio,
- pellicce,
- oggetti e servizi di argenteria,
- tappeti, arazzi e simili.

- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Preziosi**

Comprende i seguenti beni:

- gioielli;
- oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli;
- pietre preziose;
- perle naturali e di coltura;
- corallo;
- pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso;

per uso domestico o personale.

Rientrano nella definizione orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore a 3.000 euro e le collezioni.

Per collezione si intende la raccolta di oggetti di una stessa specie, rari, particolari o di un certo

valore, ordinata secondo determinati criteri.

- **Rischio**

La probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Scoperto**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).

- **Serramenti**

Strutture mobili, realizzate in qualunque materiale, destinate a chiudere un'apertura (finestra, porta, sportello ecc.) praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel **tetto**.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.

- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Sistema informatico**

Comprende computer, apparati e sottosistemi elettronici come:

- server;
- database;
- mainframe;
- router;
- modem;
- terminali;
- relative periferiche,

tra loro interconnessi in rete e che elaborano **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato**.

Comprende anche:

- tablet,
- phablet,
- smartphone;
- software.

- **Solaio**

Tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, **escluse** pavimentazioni e soffittature.

Non si considerano **solai** i soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.

- **Somma assicurata**

Importo massimo della prestazione assicurativa.

- **Tetto**

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici

- **Valori**

Denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati, **escluse valute digitali e criptovalute**.

- **Vetro antisfondamento**

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. Ha le seguenti caratteristiche:

- è formato da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente;
- tra vetro e vetro c'è uno strato di materiale plastico;
- lo spessore totale massiccio è maggiore o uguale a 6 mm;
- oppure è costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore maggiore o uguale a 6 mm.

- **Viaggio**

Lo spostamento e il soggiorno dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dall'**abitazione**, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Questa **sezione** ("Furto e Scippo") opera in abbinamento alla **sezione** "Assistenza" presente in **polizza**. Copre pertanto gli stessi **viaggi** e gli stessi **Assicurati** della **sezione** "Assistenza".

Copre i **furti** e altri eventi simili subiti dall'**Assicurato** mentre è in **viaggio** nel periodo di validità della **polizza**.

Per ciascun **Assicurato**, **Vittoria** indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**. Sono previste esclusioni, scoperti e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione è nella forma a "primo rischio assoluto": **Vittoria** indennizza entro la **somma assicurata** e non si applica la regola proporzionale ⁽²⁾.

1.1 - INDENNIZZO PER FURTO

La **garanzia** opera in caso di **furto** del **contenuto** di proprietà dell'**Assicurato** o del suo **nucleo familiare**.

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, se il ladro entra nei locali in uno dei seguenti modi:

- viola le difese esterne con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi (meccaniche o elettroniche), uso di grimaldelli o arnesi simili;
- supera ostacoli o ripari con l'uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- entra in modo clandestino (il ladro rimane nascosto nei locali e il **furto** avviene a locali chiusi);
- entra senza effrazione (rottura, scasso) di pareti, solai, **serramenti** e serrature che si trovano lungo il perimetro del **fabbricato**.

La **garanzia** copre anche il **furto** commesso o agevolato dal personale domestico.

Mezzi di chiusura

La **garanzia** è valida se sono rispettati alcuni requisiti di protezione delle aperture verso l'esterno dei locali dove si trovano i beni assicurati.

I requisiti riguardano le aperture che sono a meno di 4 metri in linea verticale da:

- suolo;
- superfici di acqua;
- ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale).

Ciascuna delle suddette aperture deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti di protezione:

- è difesa per tutta la sua estensione da:
 - **serramenti** di legno;
 - materia plastica rigida;
 - **vetro antisfondamento**;
 - metallo o lega metallica,

Tali mezzi sono totalmente **fissi** o chiusi con serrature, lucchetti od altri congegni manovrabili solo dall'interno.

oppure

- è protetta da inferriate fissate nel muro.

Sono inferriate anche quelle che hanno robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro. Nelle inferriate e nei **serramenti** sono ammesse fessure per il passaggio della luce, se la dimensione non consente l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa scegliendo una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Per alcune dovrai pagare un **premio** aggiuntivo, mentre per altre hai diritto alla riduzione del **premio**. Tali **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** indicata e con esclusioni, scoperti e limiti di indennizzo previsti nei successivi articoli.

La seguente **garanzia** prevede un aumento del **premio**.

2.1 - INDENNIZZO PER SCIPPO RAPINA E FURTO DI BENI PERSONALI TRASPORTATI

Questa **garanzia** opera in caso di rapina e scippo subiti dall'**Assicurato** in **viaggio**.

Per rapina si intende il **furto** commesso con violenza o minaccia alla persona derubata.

Per scippo si intende il **furto** commesso strappando di mano o di dosso gli oggetti alla persona.

Sono assicurati i seguenti beni ad uso personale (non lavorativo) che l'**Assicurato** porta con sé:

- **oggetti pregiati**;
- **preziosi**;
- **denaro**;
- **altri beni personali** (ad esempio vestiti).

La **garanzia** opera anche in caso di **furto** dei predetti beni a seguito di **infortunio** o improvviso malore dell'**Assicurato**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La seguente **garanzia** prevede una riduzione del **premio**.

2.2 - ASSICURAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRAENTE

La garanzia "**INDENNIZZO PER FURTO**" opera solo per la tua **abitazione** (del **Contraente**). Fermo il resto.

3 - Che cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurate le **abitazioni**

- **situate fuori del territorio della Repubblica Italiana**;
- **costruite con materiali diversi da:**
 - laterizi, pietre, blocchi di cemento;
 - altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, **scoperti**, limiti e sottolimiti di **indennizzo** previsti dalla **polizza**.*

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni (danneggiamento o sottrazione dei beni):

- **determinati da atti di guerra, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione**;
- **determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche**;
- **causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato****;
- **verificati in occasione di:**
 - incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili;
 - trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- **indiretti (profitti sperati, mancato godimento od uso, altri eventuali pregiudizi)**;
- **da imbrattamento alle pareti esterne dei locali assicurati**;
- **da sottrazione di dati presenti nel sistema informatico dell'**Assicurato**, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico (dell'**Assicurato**).**

4.2 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO il 10% del danno (€ 250)

TABELLA 1
Applicazione degli Scoperti

Garanzia / Prestazione	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FURTO" Furto senza effrazione di pareti, solai, serramenti e serrature	25%, ridotto al 20% se nei locali sono presenti persone del nucleo familiare di età maggiore o uguale a 14 anni.
"INDENNIZZO PER FURTO" Mezzi di chiusura Mancanza dei requisiti di protezione e difesa delle entrate	25%, ridotto al 20% se nei locali sono presenti persone del nucleo familiare di età maggiore o uguale a 14 anni.

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per il periodo di validità della polizza o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per periodo assicurato. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante il periodo assicurato (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per periodo assicurato: Vittoria paga massimo € 5.000 durante il periodo assicurato, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei Limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per il periodo di validità delle polizza)
<i>"INDENNIZZO PER FURTO"</i> Dipendenze Beni contenuti nei locali di ripostiglio, non comunicanti con i locali dell'abitazione.	10% della somma assicurata , con il massimo di € 500
<i>"INDENNIZZO PER FURTO"</i> Preziosi, denaro e valori	35% della somma assicurata
<i>"INDENNIZZO PER SCIPPO RAPINA E FURTO DI BENI PERSONALI TRASPORTATI"</i>	€ 1.000

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, o chi per lui, deve denunciare il **sinistro**:

- a **Vittoria** o all'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- entro 5 giorni dal momento in cui ne ha possibilità ⁽³⁾.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita del diritto all'**indennizzo** ⁽⁴⁾.

L'Assicurato deve:

- nei 5 giorni successivi, denunciare il sinistro anche all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Nella denuncia bisogna precisare:

- il momento dell'inizio del **sinistro**;
- la causa presunta del **sinistro**;
- l'entità approssimativa del danno.

Copia della denuncia va inviata a **Vittoria**;

- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- se richiesto da **Vittoria** o dai periti:
 - fornire uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore;
 - mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento utile ai fini delle indagini e verifiche.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato perde il diritto all'**indennizzo** se:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti,
- altera con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;
- facilita l'aggravamento del danno.

5.3 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Vittoria determina l'ammontare del danno come differenza tra:

- valore a nuovo delle cose danneggiate;
- valore (delle cose danneggiate) che rimane dopo il **sinistro**, fermi i limiti previsti.

Per valore a nuovo si intende:

- per il **contenuto** e le pellicce: è il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate (o portate via) con altre nuove, uguali o equivalenti;
- per gli **oggetti pregiati** (escluse le pellicce), i **preziosi** e gli oggetti d'arte costituenti mobilio: è il valore di mercato al momento del **sinistro**.

5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO - ARBITRATO

L'ammontare del danno può essere concordato:

- direttamente tra l'**Assicurato** e **Vittoria**;
- o tramite due periti, se l'**Assicurato** o **Vittoria** lo richiede.

I periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dall'**Assicurato**.

In caso di disaccordo fra loro (e anche prima, su richiesta di uno di essi), i periti devono nominarne un terzo.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non sono d'accordo sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, sono affidate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro**.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.5 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- riferire se, al momento del **sinistro**, esistevano circostanze aggravanti del **rischio** che non sono state comunicate;
- verificare se l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- determinare il valore che le cose assicurate avevano al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna delle Parti, con allegate le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui ai due ultimi punti sono obbligatori per le **Parti** che rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

In ogni caso le **Parti** possono intraprendere ogni azione relativa all'**indennizzo** del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla.

Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo**:
 - presso la sede di **Vittoria** o dell'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
 - entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'**Assicurato**.

5.7 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**Assicurato** può chiedere a **Vittoria** il pagamento di un anticipo prima della liquidazione se:

- non sorgono contestazioni sul diritto all'**indennizzo** o sul suo presunto importo;
- l'**indennizzo** complessivo è prevedibile in almeno € 2.500.

L'importo di tale anticipo:

- è pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite;
- non può essere superiore a € 3.500, qualunque sia l'ammontare stimato del **sinistro**.

Vittoria paga l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del **sinistro** e trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

5.8 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- **Vittoria** non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito sono divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per le cambiali l'assicurazione vale solo quando è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.9 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO

A partire dal secondo **sinistro**, nel periodo di validità della **polizza**, **Vittoria** riduce, con effetto immediato, la **somma assicurata** e i limiti di **indennizzo** delle **garanzie** colpite.

La riduzione è pari all'importo del danno indennizzabile, al netto di eventuali **scoperti**. La riduzione dura fino alla scadenza della **polizza** e non c'è restituzione del **premio**.

Puoi reintegrare le **somme assicurate** e i **limiti d'indennizzo** pagando a **Vittoria** un **premio** determinato in funzione di:

- importo del reintegro;
- durata residua del periodo di assicurazione.

5.10 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se i beni rubati sono poi recuperati (in tutto o in parte), l'**Assicurato** deve avvisare **Vittoria** appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate o il ricavato della vendita spettano all'**Assicurato** fino alla parte di danno che è rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetta a **Vittoria**.

Se i beni sono recuperati:

- entro due mesi dalla data di denuncia del **sinistro**;
- e prima del pagamento dell'**indennizzo**;

Vittoria copre solo i danni subiti dai beni in conseguenza del **sinistro**.

5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI

Se per lo stesso **sinistro** e per lo stesso bene danneggiato operano più **scoperti**, **Vittoria** calcola l'**indennizzo** sulla base dello **scoperto** più elevato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 3 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.	• avvisare l'Agenzia o Vittoria; • denunciare per iscritto all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento dell'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; • trasmettere a Vittoria la copia della denuncia fatta all'autorità di polizia.	• elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore. • mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche (es. registri, conti, fatture).

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

- (1) Articolo 624 del Codice Penale
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n° 7 e 625.

- (2) Articolo 1907 del Codice Civile.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

- (3) CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

- (4) CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te
Viaggi

**Sezione “ INCENDIO
ED ALTRI DANNI AI BENI”**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Base	• attivabile con la garanzia base ASSISTENZA (sezione Assistenza) • solo con forme copertura: – Viaggi – Viaggi Soggiorni prolungati – Vacanze sulla neve
NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRAENTE	Opzionale con riduzione del premio	-

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI

- **Contraente**

Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.

- **Vittoria**

Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Abitazione**

E' il luogo in Italia dove l'**Assicurato** ha la residenza anagrafica o dove risiede per la maggior parte dell'anno.

- **Assicurato**

La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.

- **Contenuto**

I seguenti beni posti nei locali dell'**abitazione** o nelle **dipendenze**:

- arredamento;
- impianti non fissi, ad esempio: di prevenzione e allarme, trasformatori di corrente, adattatori;
- **mezzi di custodia**;
- vestiti ed indumenti in genere, beni e documenti personali;
- **oggetti pregiati, preziosi, valori**;
- provviste di famiglia;
- elettrodomestici compresi i relativi accessori, ad esempio: tubi di carico o scarico;
- tutto quanto è relativo all'**abitazione**, compresi rivestimenti e moquettes;
- veicoli a motore e non, **esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge**;

Sono compresi anche i seguenti beni di proprietà dell'**Assicurato**:

- mobili, arredamento e attrezzatura posti nell'ufficio o nello studio professionale, **se tali locali comunicano con l'abitazione**;
- vestiti e oggetti personali posti nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni

Nelle **dipendenze** non comunicanti con l'abitazione sono compresi anche gli attrezzi e le dotazioni comuni.

E' escluso quanto indicato alla voce **fabbricato**.

- **Dati**

Qualsiasi informazione digitale, ad esempio: testo, immagini, video, software, informazione memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

- **Dipendenze**

Locali dell'**abitazione**, non strettamente necessari, che integrano la funzione di quelli principali. Hanno un'autonomia di utilizzo che deriva dalla particolare collocazione all'interno dell'**abitazione**. Sono i locali:

- sottotetto;
- interrati o seminterrati;
- costituenti immobili a sé stanti, posti nell'area di pertinenza del **fabbricato**.

Ad esempio: cantine, ripostigli, **solai**, garage, legnaie.

- **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **Fabbricato**

L'intera costruzione edile dell'**abitazione**.

Comprende:

- recinzioni e **dipendenze** costruite negli spazi adiacenti di pertinenza;
- alberi fotovoltaici, pannelli solari e fotovoltaici, box e simili purché stabilmente fissati al **tetto** o al suolo;
- **fissi, infissi** ed opere di fondazione od interrate, comprese le piscine;
- impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica;
- gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici, ad esempio prese e rubinetti, punti terminali dei relativi impianti, i bollitori;

- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non hanno valore artistico.
- **Fissi**
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in euro.
- **Furto**
Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri ⁽¹⁾.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Implosione**
Eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infissi**
Telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono ad esempio per applicarvi finestre, porte, sportelli, destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel **tetto**.
- **Oggetti pregiati**
Comprende i seguenti beni:
 - quadri, sculture;
 - oggetti d'arte che non sono mobilio,
 - pellicce,
 - oggetti e servizi di argenteria,
 - tappeti, arazzi e simili.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Preziosi**
Comprende i seguenti beni:
 - gioielli;
 - oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli;
 - pietre preziose;
 - perle naturali e di coltura;
 - corallo;
 - pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso;
 per uso domestico o personale.
 Rientrano nella definizione anche le collezioni.
 Per collezione si intende la raccolta di oggetti di una stessa specie, rari, particolari o di un certo valore, ordinata secondo determinati criteri.
- **Primo Rischio Assoluto**
Forma di copertura che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della regola proporzionale ⁽²⁾.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in

percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).

- **Scoppio**

Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad **esplosione**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **scoppio**. Per "colpo di ariete" si intende un urto violento provocato in una condotta dall'immissione di acqua o dalla sua interruzione.

- **Serramenti**

Strutture mobili, realizzate in qualunque materiale, destinate a chiudere un'apertura, come ad esempio finestra, porta, sportello, praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel **tetto**.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.

- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Solaio**

Tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, **escluse** pavimentazioni e soffittature.

Non si considerano **solai** i soppalchi, comunque costruiti, che occupano fino a 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.

- **Somma assicurata**

Importo massimo della prestazione assicurativa.

- **Tetto**

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.

- **Valori**

Denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati, **escluse valute digitali e criptovalute**.

- **Viaggio**

Lo spostamento e il soggiorno dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dall'**abitazione**, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Questa **sezione** ("Incendio e altri danni ai beni") opera in abbinamento alla **sezione** "Assistenza" presente in **polizza**. Copre pertanto gli stessi **viaggi** e gli stessi **Assicurati** della **sezione** "Assistenza".

Copre i danni al contenuto dell'abitazione, causati da **incendio** o da altri eventi di seguito indicati.

Le **garanzie** sono valide entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Per ciascun **Assicurato**, **Vittoria** indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**. Sono previste esclusioni, scoperti e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione è nella forma a "primo rischio assoluto": **Vittoria** indennizza entro la **somma assicurata** e non si applica la regola proporzionale ⁽³⁾.

1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

La **garanzia** copre gli eventi che accadono mentre l'**Assicurato** è in **viaggio**.

Vittoria indennizza i danni materiali al **contenuto**, direttamente causati dai seguenti eventi:

- **incendio**;
 - azione meccanica e diretta del fulmine;
 - **scoppio** o **esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
 - **implosione**;
 - caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
 - onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
 - urto di veicoli stradali, non in uso o di proprietà dell'**Assicurato**;
 - caduta di ascensori e di montacarichi;
 - fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto degli impianti per la produzione di calore.
- Gli impianti sono quelli che fanno parte del **fabbricato** e sono collegati ad appropriati camini tramite adeguate condutture.

Non sono coperti i guasti determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione.

- guasti a **fissi** e **infissi** provocati dai ladri.

Se conseguenti agli eventi sopra elencati, che colpiscono:

- il **contenuto**;
- altri beni in un raggio di 20 metri (dal **contenuto**);

Vittoria indennizza anche:

- i danni causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
 - mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti al **contenuto** dovuti ad azioni:
 - ordinate dalle **Autorità**;
 - o eseguite per impedire o arrestare l'**incendio**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

La **garanzia** comprende anche le seguenti prestazioni:

Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma

Vittoria indennizza i danni da incendio riconducibili ad apparecchi a focolare chiuso anche :

- se installati in modo conforme alle norme vigenti al momento dell'edificazione del **fabbricato**;
- o, se installati in seguito, conformi dalle norme UNI 10683 e UNI 9615 e successive modifiche ed integrazioni.

Per apparecchio a focolare chiuso si intende un generatore di calore con camera di combustione chiusa.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Rimborso delle spese di demolizione e sgombero

Vittoria rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del **sinistro**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Prodotti alimentari in refrigerazione

Questa prestazione riguarda gli alimenti conservati in frigoriferi e congelatori presenti nell'**abitazione**.

Opera in caso di:

- **incendio** e altri eventi indennizzabili con la sezione *"INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"*;

oppure

- guasto o rottura di natura accidentale nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza.

Se tali eventi provocano:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo;
- fuoriuscita di fluido frigorifero,

Vittoria indennizza:

- i danni materiali e diretti subiti dalle provviste alimentari.
- con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Acqua condotta

La prestazione opera in caso di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel **fabbricato**.

Vittoria indennizza:

- i danni materiali al **contenuto** dell'**abitazione**, direttamente causati da fuoriuscita di acqua;
- con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Danni elettrici

Vittoria indennizza i danni materiali al **contenuto** dell'**abitazione**, direttamente causati da:

- correnti;
- scariche e altri fenomeni elettrici.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Eventi atmosferici

Vittoria indennizza i danni materiali al **contenuto** dell'**abitazione**, direttamente causati dai seguenti eventi:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento forte e cose da esso trasportate;
- trombe d'aria;
- gelo;
- grandine,

Gli eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di beni (assicurati o non assicurati).

La prestazione comprende anche i danni materiali direttamente causati da:

- bagnamento all'interno dell'**abitazione** per caduta di pioggia o grandine che provoca rotture, brecce o lesioni al **tetto**, pareti o **serramenti**.
- sovraccarico di neve, se il **fabbricato** è conforme alle relative norme vigenti.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Eventi sociopolitici

Vittoria indennizza i danni materiali al **contenuto** dell'**abitazione**, direttamente causati da:

- **incendio, esplosione e scoppio** verificati in conseguenza di:
 - scioperi;
 - tumulti popolari, sommosse;
 - atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- persone che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, in forma individuale o in associazione. Sono compresi i danni provocati da ordigni esplosivi.

La copertura comprende anche i danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dell'**abitazione**. In questo caso, sono esclusi i danni provocati da ordigni esplosivi e le occupazioni che durano più di 5 giorni consecutivi.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

In caso di più **Assicurati** indicati in **polizza**, puoi personalizzare la copertura assicurativa con la seguente **garanzia** opzionale con riduzione del **premio**. La **garanzia** è valida se indicata in **polizza**.

2.1 - ASSICURAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRAENTE

La **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"** opera solo per la tua **abitazione** (del **Contraente**). Fermo il resto.

3 - Che cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurati i **fabbricati**:

- costruiti con materiali diversi da:
 - cemento armato, laterizi, pietra;
 - metallo;
 - elementi prefabbricati cementizi;
 - vetro cemento;
 - conglomerati artificiali incombustibili. Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Sono ammessi materiali diversi nei **solai**, nelle strutture portanti del **tetto**, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

- adibiti ad abitazioni civili, uffici e studi professionali per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani.
I cantinati e seminterrati sono considerati piano se la loro superficie supera 1/4 dell'area coperta dal **fabbricato**;
- dotati di canne fumarie non coibentate in funzione del sistema di riscaldamento utilizzato e comunque difformi dalle norme vigenti al momento dell'edificazione del **fabbricato**, oppure se installate in seguito ⁽⁴⁾;
- non situati sul territorio della Repubblica Italiana.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo** previsti dalla **polizza**.*

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla **sezione**:

- i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- i danni causati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua;
- i danni causati da slavine, valanghe;
- i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- i danni causati da infiltrazioni di acqua dovute a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- i danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, anche se si verificano a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;
- i danni a cose mobili all'aperto. Esclusione non valida in caso di danni da **incendio, esplosione o scoppio** e da eventi sociopolitici;
- i danni ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- i danni causati o subiti da impianti di irrigazione. Esclusione non valida per i danni da fenomeno elettrico ad impianti di irrigazione collegati a corrente elettrica;
- i danni dovuti a difetti preesistenti e noti al **Contraente** o all'**Assicurato** all'atto di sottoscrizione della **polizza**;
- i danni determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione;
- i danni determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- i danni indiretti, che non riguardano la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
- i danni da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
- i danni determinati da **esplosione** o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da

trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;

- i danni conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- i danni determinati da eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si verifica uno **scoppio** dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni da smarrimento o da **furto** delle cose assicurate;
- i danni subiti in occasione di eventi atmosferici da capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, zanzariere, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- **furto** di **fissi** e **infissi** che costituiscono accesso a cantine, soffitte, box e **dipendenze** e i guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- i danni alle **lastre**.

La prestazione "*Acqua condotta*", inoltre, non copre le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione.

La prestazione "*Danni elettrici*", inoltre, esclude i danni:

- a software;
- da rottura dei beni assicurati per vizio di costruzione o difetto di installazione;
- da usura o manomissione o da difetti di manutenzione;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Esempio di applicazione dello scoperto:

scoperto = 10% con il minimo di € 2.500;

- danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 7.500 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 2.500;
- danno 2 = € 100.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 90.000 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 10.000, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1

Applicazione delle franchigie e degli scoperti

Prestazione	Franchigia per sinistro	Scoperto per sinistro
Incendio Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	€ 10.000 (*)	
Acqua Condotta	€ 200	
Danni elettrici	€ 150	
Eventi Atmosferici	€ 500	

Prestazione	Franchigia per sinistro	Scoperto per sinistro
Eventi Sociopolitici	€ 500	
Prodotti alimentari in refrigerazione		10%

(*) applicabile per danni da **incendio** dovuti a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento della costruzione del **fabbricato** oppure, se installati in seguito, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per il periodo di validità della polizza o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per periodo assicurato. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante il periodo assicurato (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per periodo assicurato: Vittoria paga massimo € 5.000 durante il periodo assicurato, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per il periodo di validità delle polizza)
Spese per demolizione e sgombero	€ 1.200
Oggetti pregiati e preziosi	20% della somma assicurata indicata in polizza
Denaro	5% della somma assicurata indicata in polizza
Capi di vestiario, oggetti personali, Preziosi, denaro nei locali di villeggiatura	10% della somma assicurata indicata in polizza , con il massimo del 50% di ogni limite sopra indicato per le prestazioni "Oggetti pregiati e preziosi" e "Denaro"
Incendio abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	50% dell'importo liquidabile (*)
Prodotti alimentari in refrigerazione	€ 500 per sinistro

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per il periodo di validità delle polizza)
Danni elettrici	€ 1.000 per sinistro
Eventi atmosferici	80% della somma assicurata Indicata in polizza
Eventi sociopolitici	80% della somma assicurata Indicata in polizza

(*) applicabile per danni da **incendio** dovuti a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento della costruzione del **fabbricato** oppure, se installati in seguito, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Vittoria rimborsa le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**Assicurato** o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio ⁽⁵⁾.

La denuncia del **sinistro** deve essere fatta:

- a **Vittoria** o all'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- entro 5 giorni dal momento in cui tu, l'**Assicurato** o gli aventi diritto ne hanno la possibilità ⁽⁶⁾.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** ⁽⁷⁾.

L'**Assicurato** deve:

- nei 5 giorni successivi denunciare il **sinistro** all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, in caso di evento di sospetta origine dolosa.
Nella denuncia va precisato:
 - il momento d'inizio del **sinistro**;
 - la causa presunta e l'entità approssimativa del danno.Copia di tale denuncia deve essere trasmessa a **Vittoria**.
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno; senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- se richiesto da **Vittoria** o dai periti:
 - fornire uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore;
 - mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento utile ai fini delle indagini e verifiche.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**Assicurato** perde il diritto all'**indennizzo** se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro**
- facilita l'aggravamento del danno.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO-ARBITRATO

L'ammontare del danno può essere concordato:

- direttamente tra l'**Assicurato** e **Vittoria**;
- o tramite due periti, se l'**Assicurato** o **Vittoria** lo richiede.

I periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dall'**Assicurato**.

In caso di disaccordo fra loro (e anche prima, su richiesta di uno di essi), i periti devono nominarne un terzo.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non sono d'accordo sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, sono affidate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro**.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- riferire se, al momento del **sinistro**, esistevano circostanze aggravanti del **rischio** che non sono state comunicate;
- verificare se l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- determinare il valore che le cose assicurate avevano al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna delle parti, con allegate le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui agli ultimi due punti sono obbligatori per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Le parti possono comunque intraprendere ogni azione per l'indennizzo del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla.

Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Vittoria determina l'ammontare del danno come differenza tra:

- valore a nuovo delle cose danneggiate;
- valore (delle cose danneggiate) che rimane dopo il **sinistro**, fermi i limiti previsti.

Per valore a nuovo si intende:

- per gli **oggetti pregiati** (escluse pellicce), oggetti d'arte costituenti mobilio e **preziosi**: è il valore di mercato al momento del **sinistro**;
- per le altre voci del **contenuto**: è il costo di sostituzione (rimpiazzo) delle cose danneggiate o asportate con altre nuove uguali o equivalenti.

Per i danni a:

- documenti personali: si considerano solo le spese di rifacimento;
- carte valori (ad esempio: assegni, cambiali): si considera solo il valore nominale.

L'**Assicurato** ha diritto all'intero **indennizzo** se, entro 12 mesi dalla data del sinistro, rimpiazza (sostituisce) il **contenuto**:

- nello stesso luogo
- altra località (se non comporta un aggravio per **Vittoria**).

Se ciò non avviene, l'**indennizzo** è limitato al valore d'uso delle cose al momento del **sinistro**.

Il valore d'uso è dato dal valore a nuovo, diminuito del deprezzamento per:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione;
- destinazione.
- uso

e ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **sinistro** sono separate dalle stime di cui sopra. L'**indennizzo** per tali spese non può superare il doppio del valore del **contenuto** al momento del **sinistro**.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo**:
 - presso la sede di **Vittoria** o dell'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
 - entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'**Assicurato**.

5.7 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito **Vittoria** non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze. L'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito sono divenuti inefficaci. Il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per le cambiali l'assicurazione vale solo quando è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
- Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.	Avvisare del sinistro l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure Vittoria. Se si presume che il sinistro è doloso, bisogna: - denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. - trasmettere a Vittoria copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro. Mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

- (1) CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis
Articolo 624 – Furto
Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.
Articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
- (2) CODICE CIVILE - Articolo 1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- (3) Articolo 1907 del Codice Civile.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- (4) Così come previsto dalla norma UNI 9615 e s.m.i.
- (5) CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- (6) CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del

sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

- (7) CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te
Viaggi

Sezione
“RESPONSABILITÀ CIVILE”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA	Base	attivabile con la garanzia base ASSISTENZA (sezione Assistenza)
NUCLEO FAMILIARE	Opzionale con riduzione del premio	-

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Dati**
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software) memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dati personali**
Le informazioni che identificano o consentono di identificare una persona e che possono fornire informazioni su:
 - caratteristiche;
 - abitudini,
 - stile di vita,
 - relazioni personali,
 - stato di salute,
 - situazione economica, ecc.
- **Furto**
Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri ⁽¹⁾.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Massimale**
Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimito di **risarcimento**, tale sottolimito non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimito è una parte del **massimale** e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel **rischio**.
Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice civile ⁽²⁾.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**
Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Sistema informatico**

Comprende computer, apparati e sottosistemi elettronici come:

- server;
- database;
- mainframe;
- router;
- modem;
- terminali;
- relative periferiche,

tra loro interconnessi in rete e che elaborano **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato**.

Comprende anche:

- tablet,
- phablet,
- smartphone;
- software.

- **Supporto dati**

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**.

- **Vita privata**

Tutte le attività non lavorative. E' esclusa qualsiasi attività lavorativa (principale, secondaria o occasionale).

- **Viaggio**

Lo spostamento e il soggiorno dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dall'**abitazione**, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Questa **sezione** ("Responsabilità civile verso terzi") opera in abbinamento alla **sezione "Assistenza"** presente in **polizza**. Copre pertanto gli stessi **viaggi** e gli stessi **Assicurati** della **sezione "Assistenza"**.

1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA

Copre gli eventi che accadono durante il **viaggio** e che riguardano la **vita privata** dell'**Assicurato**.

Copre la responsabilità civile (r.c.) dell'**Assicurato** quando causa, accidentalmente, i seguenti danni a terzi:

- morte;
- lesioni personali;
- danni a cose o animali.

Vittoria indennizza le somme che l'**Assicurato** deve pagare a terzi per:

- capitale;
- interessi;
- spese.

L'assicurazione opera anche per la r.c. che deriva da fatto doloso di:

- persone delle quali l'**Assicurato** risponde;
- addetti ai servizi domestici, baby sitter e persone alla pari, per fatti relativi allo svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione vale anche per la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici. Relativamente ai cani, l'assicurazione opera se l'animale ha la museruola o il guinzaglio nelle aree pubbliche. Tale obbligo non si applica ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida. Per tali cani, la copertura di r.c. copre anche la persona che si serve dell'animale con il consenso dell'**Assicurato**.

Vittoria paga entro il **massimale** indicato in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **risarcimento** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

In caso di danno a terzi con responsabilità di più **Assicurati**, il **sinistro** è unico e **Vittoria** paga entro il **massimale** indicato in **polizza**.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa con la seguente **garanzia** opzionale con riduzione del premio. La **garanzia** è valida se indicata in **polizza**.

2.1 - ASSICURAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRAENTE

La **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA"** copre solo le persone del tuo **nucleo familiare** (del **Contraente**). Fermo il resto.

3 - Che cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono considerati terzi ai fini dell'efficacia delle **garanzie**:

- le persone la cui responsabilità è coperta dalla **polizza**;
- il coniuge, i genitori, i figli di tutti gli **Assicurati** e altri parenti o affini con loro conviventi.

4 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, **franchigie**, **scoperti**, limiti e sottolimiti di **risarcimento** previsti dalla **polizza**.

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni che derivano da:

- furto o incendio di cose dell'Assicurato o da lui tenute;
- proprietà di immobili e relativi impianti fissi;
- circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate;
- navigazione di natanti a motore o di lunghezza superiore a 7,50 metri;
- uso di velivoli, deltaplani, parapendii, mongolfiere;
- pratica di paracadutismo
- pratica di sci alpino, sci di fondo, snowboard. Esclusione non valida per le forme di copertura "Vacanze sulla Neve" e "Vacanze sulla neve Gruppi;
- attività di sci acrobatico o fuori pista;
- gare agonistiche;
- uso di veicoli a motore, macchinari o impianti guidati o azionati da persona non abilitata a norma di legge;
- attività professionali;
- pratica dell'attività venatoria (caccia);
- viaggi verso territori dove un'Autorità pubblica vieta, limita o sconsiglia di andare;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto che contiene amianto;
- campi elettromagnetici;
- prodotti geneticamente modificati (OGM);
- furto, perdita, divulgazione non autorizzata di dati personali;
- alterazione, cancellazione o danneggiamento di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Sono inoltre esclusi i danni alle cose tenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo (ad esempio: in consegna, in custodia).

In relazione alla pratica del modellismo, sono esclusi i danni ai modelli, l'uso dei droni e i disturbi determinati dai radiocomandi.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Esempio di applicazione dello scoperto:

scoperto = 10% con il minimo di € 2.500;

- danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 7.500 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 2.500;
- danno 2 = € 100.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 90.000 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 10.000, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1

Applicazione delle franchigie e degli scoperti

Garanzia/Prestazione	Franchigia per sinistro	Scoperto per sinistro
Proprietà di cani	€ 150	
Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo		10%
Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistro indennizzabile		10%

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è l'importo massimo entro il quale la Vittoria offre la prestazione assicurativa; rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere espresso con un importo, una percentuale o un numero di giorni e fissato per ogni sinistro, per il periodo di validità della polizza o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo (importo) per una determinata garanzia:

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per periodo assicurato; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante il periodo assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 durante il periodo assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 durante il periodo assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di risarcimento

Prestazione	Limite di risarcimento per sinistro
Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo	€ 50.000
Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistro indennizzabile	€ 50.000

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per lui deve denunciare il **sinistro**:

- a **Vittoria** o all'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- entro 5 giorni dal momento in cui ne hanno la possibilità ⁽³⁾.

Nella denuncia bisogna:

- indicare la data dell'evento;
- descrivere i fatti, le cause e le conseguenze dei fatti stessi;
- indicare le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare la copia della richiesta di **risarcimento** effettuata da terzi o qualsiasi atto giudiziario che gli è stato notificato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

5.2 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;
- ricevuta la documentazione completa relativa al **sinistro**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia al terzo danneggiato l'atto di transazione e quietanza.

Vittoria paga il **risarcimento** entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte del terzo danneggiato.

Tuttavia, se è:

- aperta una procedura giudiziaria (civile, penale o amministrativa);

oppure

- avviata una procedura di natura conciliativa,

Vittoria può attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con il pagamento nei termini sopra descritti.

5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

Se serve, nomina legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.

Sono a carico di **Vittoria** le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, nel limite di un importo pari al 25% del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il **massimale**, le spese sono ripartite fra **Vittoria** e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Vittoria non indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da lei non nominati e non risponde di multe o ammende né di spese di giustizia penale.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE ENTRO 5 GIORNI

Avvisare del sinistro Vittoria o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Riportare nella denuncia:

- la data del sinistro;
- la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze;
- la generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni.

Alla denuncia va allegato:

- la copia della richiesta di risarcimento fatta dal terzo danneggiato
- qualunque atto giudiziario che sia stato notificato.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

- (1) CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis
Articolo 624 – Furto
Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.
Articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
- (2) CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile(1) l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [1900](2).
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse [1932].
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [1932](3).
- (3) CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro

Vittoria con te
Viaggi

Sezione
“TUTELA LEGALE”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
TUTELA LEGALE	Base	• attivabile con la garanzia base ASSISTENZA (sezione Assistenza) • solo con forme copertura: – Viaggi – Viaggi Soggiorni prolungati – Vacanze sulla neve

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali alte imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Assicurato**
Persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Assistenza stragiudiziale**
Attività di assistenza per tentare di risolvere una controversia senza ricorrere al giudice. Comprende le procedure di: mediazione civile; negoziazione assistita; conciliazione paritetica.
- **Contravvenzione**
Reato punito con l'arresto o l'ammenda (o entrambi). Non si considera l'elemento psicologico di chi lo commette (colpa, dolo).
- **Danno extracontrattuale**
Danno subito dall'**Assicurato** per **fatto illecito** commesso da terzi, **escluso l'inadempimento contrattuale**. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **Delitto**
Reato punito con la reclusione o la multa. Si considera l'elemento psicologico di chi lo commette. Può essere:
 - colposo, se è commesso senza volontà e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi lo compie;
 - doloso, se è commesso con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Fatto illecito**
Fatto commesso in violazione di norme di legge.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in euro.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**
Successione di atti avviati dall'Autorità giudiziaria nei confronti di una persona. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali. Termina con l'eventuale giudizio. La contestazione è notificata alla persona tramite informazione di garanzia, che indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa). Per l'attivazione della copertura assicurativa è rilevante la contestazione iniziale.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Reato**
Azione o omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. Può essere una **contravvenzione** o un **delitto**, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Rischio**

Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Soccombenza** (spese di)
Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del Giudice.
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Transazione**
Accordo tra le parti per risolvere una lite già cominciata o prevenirne altre, mediante reciproche concessioni.
- **Vertenza contrattuale**
Per vertenza contrattuale si intende il contrasto tra le parti nato a seguito del mancato rispetto di un obbligo che deriva da un contratto.
- **Viaggio**
Lo spostamento e il soggiorno dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dal **domicilio**, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Questa **sezione** ("Tutela legale") opera in abbinamento alla **sezione** "Assistenza" presente in **polizza**. Copre pertanto gli stessi **viaggi** e gli stessi **Assicurati** della **sezione** "Assistenza" (indicati in **polizza**).

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** in relazione all'acquisto e allo svolgimento del **viaggio**.

Per ciascun **Assicurato**, **Vittoria** indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - TUTELA LEGALE

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** se, in relazione all'acquisto e allo svolgimento del **viaggio**:

- subisce **danni extracontrattuali** dovuti a **fatto illecito** di terzi;
 - è sottoposto a **procedimento penale** per **delitto** colposo o per **contravvenzione**;
 - deve sostenere controversie di **diritto civile** di natura contrattuale con valore in lite superiore a € 300, nei confronti di:
 - tour operator, agenzie viaggio;
 - vettori di trasporti (aereo, treno, nave, società di noleggio);
 - strutture alberghiere e analoghe.
 - deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali** fatte da terzi a seguito di un suo presunto comportamento illecito.
- Se l'**Assicurato**:
- ha una polizza di Responsabilità Civile (RC) operante ⁽¹⁾ la prestazione di tutela legale di **Vittoria** opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto è coperto dalla polizza di RC per spese legali di resistenza e di **soccombenza**;
 - non ha una polizza RC operante: **Vittoria** copre le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, relative all'intervento di **Vittoria**, in modo diretto o a mezzo di professionisti da essa incaricati.

Rientrano in **garanzia** le spese:

- per intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito, di un consulente tecnico d'ufficio, di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di **soccombenza**. Sono escluse le spese dovute da altri soggetti debitori, ma a carico dell'**Assicurato** per il principio di solidarietà ⁽²⁾;
- del legale dell'**Assicurato** e del legale di controparte, se previste, a seguito di una transazione autorizzata da **Vittoria**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità giudiziaria;
- di arbitri e legali intervenuti, se la controversia è sottoposta e risolta da uno o più arbitri;
- per l'indennità che l'**Assicurato** deve pagare agli organismi di mediazione. L'indennità è rimborsata nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli organismi pubblici ed escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà;
- per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari) non rimborsato dalla controparte in caso di sua **soccombenza**.

Inoltre, in caso di:

- arresto, minaccia di arresto;
- **procedimento penale** all'estero, in uno dei paesi in cui la **garanzia** è operante;

Vittoria rimborsa:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese per traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione richiesta dall'autorità competente. La cauzione è anticipata da **Vittoria** se la sua restituzione è provata da adeguate garanzie bancarie o analoghe garanzie. L'anticipo deve essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione. Dopo tale termine **Vittoria** addebita gli interessi al tasso legale corrente.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.2 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA (sempre compresa)

È sempre compreso il servizio di Consulenza Legale Telefonica nell'ambito delle materie che riguardano la copertura assicurativa.

Per utilizzare il servizio occorre chiamare **Vittoria** al numero verde 800.666.000 o al numero +39 02 61290887 dall'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

1.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO E OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Per insorgenza del **sinistro** si intende il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo iniziano la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto.

In caso di:

- **procedimento penale**, l'insorgenza è quando si commette (o si sarebbe commesso) il **reato**;
- **danno extracontrattuale**, l'insorgenza è quando si verifica (o si sarebbe verificato) l'evento dannoso;
- **vertenza contrattuale**, l'insorgenza è quando una delle parti viola (o avrebbe violato) per la prima volta le norme contrattuali.

Se il comportamento contestato è continuato, si considera la prima presunta violazione.

L'assicurazione riguarda i **sinistri** che insorgono dal giorno di stipulazione della **polizza**, ad eccezione delle **vertenze contrattuali**.

In questo caso (**vertenze contrattuali**), l'assicurazione copre anche i **sinistri** che insorgono dal giorno di acquisto del contratto di viaggio, se:

- il contratto di viaggio è acquistato nei 21 giorni precedenti la stipulazione della **polizza**;
- la presunta inadempienza contrattuale è sconosciuta all'**Assicurato** al momento della stipula della **polizza**.

La **garanzia** si estende ai **sinistri** insorti durante il periodo di validità della **polizza**, per i quali l'**Assicurato** ne viene a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione della **polizza** e li denuncia nei termini previsti dalla legge.

1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i **sinistri** che insorgono (e i cui processi avvengono):

- in tutto il mondo, nel caso di **danni extracontrattuali** o di **procedimento penale**;
- nei Paesi dell'Unione Europea, nel caso di vertenze di **diritto civile** di natura contrattuale;
- in Italia, secondo le normative italiane, con riguardo al servizio di "**CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**".

2 - Che cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

L'assicurazione non vale per chi:

- ha età uguale o maggiore di 80 anni;
- ha la residenza fuori del territorio della Repubblica Italiana.

Se l'**Assicurato** compie 80 anni in corso di **polizza**, l'assicurazione vale fino alla scadenza.

3 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, **franchigie**, limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla **polizza**.*

3.1 - ESCLUSIONI

Sono escluse le seguenti spese:

- non concordate con **Vittoria**, secondo le regole previste ai successivi articoli "**Obblighi in caso di sinistro**" e "**Gestione del sinistro**";
- per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **Vittoria** per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio;
- del legale per attività non svolte o non dettagliate in parcella;
- di viaggio e di soggiorno dell'avvocato che deve uscire dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico ricevuto;
- per gli onorari di ulteriori legali intervenuti nello stesso grado di giudizio. Esclusione non valida per le spese relative al legale domiciliatario;
- dovute da altri soggetti debitori che deve pagare l'**Assicurato** secondo il principio di solidarietà;
- rimborsate dalla controparte. Se **Vittoria** ha anticipato queste spese, l'**Assicurato** deve restituirle

- entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se la controversia si conclude con una **transazione** non concordata con **Vittoria**;
- multe o ammende e oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della vertenza. Esclusione non valida per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati

In caso di procedura concorsuale, la **garanzia** si limita alla stesura e deposito della domanda di ammissione del credito.

L'assicurazione non opera per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale, tributaria e amministrativa;
- controversie e **procedimenti penali** che derivano dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei.
- sinistri** nati da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula della **polizza**:
 - erano già disdetti;
 - o per i quali una o entrambe le parti coinvolte hanno già chiesto il recesso, la risoluzione o la modifica;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
- vertenze contrattuali con Vittoria**.

3.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 1.000
- Danno = € 3.000
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 2.000

TABELLA 1
Applicazione della franchigia

Prestazione	Franchigia
Scelta di un legale di propria fiducia. Procedimenti giudiziali di natura civile	€ 1.000

3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per “limite di indennizzo”?

Il limite di indennizzo è l'importo massimo entro il quale la Vittoria offre la prestazione assicurativa; rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere espresso con un importo, una percentuale o un numero di giorni e fissato per ogni sinistro, per il periodo di validità della polizza o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo (importo) per una determinata garanzia:

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per periodo assicurato; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante il periodo assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 durante il periodo assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 durante il periodo assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di indennizzo

Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento	€ 1.000
Anticipo Cauzioni	€ 10.000
Scelta di un legale di propria fiducia, non residente presso il Circondario del Tribunale. Onorari del domiciliatario	€ 3.000 per sinistro e per anno solare

Per l'esecuzione forzata e per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano nel limite dei primi due tentativi.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

4 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

Vittoria gestisce i sinistri di questa sezione ⁽³⁾.

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- denunciare l'evento il prima possibile a Vittoria:
 - numero verde 800.666.000 (dall'Italia) o numero +39 02 61290887 (dall'estero), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it
 - posta ordinaria a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via – Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti disponibili;
- pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

Vittoria:

- raccoglie la denuncia di sinistro;
- indica i documenti necessari per attivare la garanzia in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Per avere diritto alle prestazioni, l'Assicurato deve:

- informare Vittoria il prima possibile su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare Vittoria di voler incaricare un legale o un perito ed aspettare la conferma di Vittoria prima di procedere;
- ottenere la conferma di Vittoria prima di firmare accordi economici o preventivi di spesa del legale o del perito incaricato;
- avere l'autorizzazione di Vittoria prima di concordare transazioni o accordi per definire la controversia, se Vittoria deve pagare altre spese oltre quelle del tuo legale. Se procedi senza l'autorizzazione, Vittoria rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo che Vittoria ha verificato l'effettiva urgenza del caso e la convenienza nel concludere l'operazione.

4.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'azione in giudizio, la gestione del sinistro è riservata a Vittoria che:

- ricevuta la denuncia del sinistro, svolge ogni possibile tentativo per una risoluzione amichevole della controversia, in modo diretto o tramite professionisti da essa individuati. A tal fine, se richiesto da Vittoria, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
- autorizza l'Assicurato a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con Vittoria.

In seguito, Vittoria autorizza l'azione in giudizio:

- se è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi, se la risoluzione amichevole non riesce e l'Assicurato ha possibilità di successo. Vittoria valuta le possibilità di successo in base a informazioni e argomentazioni fornite dall'Assicurato.

Per la fase giudiziale, Vittoria trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a Vittoria un legale di propria fiducia (altrimenti lo sceglie Vittoria);
- l'Assicurato deve:
 - dare regolare mandato al legale scelto;
 - fornire al legale scelto tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'Assicurato revoca l'incarico al legale scelto e sceglie un nuovo legale, Vittoria non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Se l'Assicurato vuole indicare un legale di propria fiducia, deve comunicarlo (a Vittoria) prima dell'avvio della fase giudiziale. In tal caso, per i soli procedimenti in sede civile, Vittoria rimborsa le spese previste dalla garanzia con applicazione di una franchigia di 1.000 euro.

L'**Assicurato** deve scegliere un legale che risiede in una località che fa parte del Circondario del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia. Se l'**Assicurato** sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, **Vittoria** indennizza gli onorari del domiciliatario entro il limite di 3.000 euro per **sinistro** e per **anno solare**. Tale importo è compreso nella **somma assicurata** indicata in **polizza**.

Vittoria gestisce un unico **sinistro**:

- per vertenze promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento (fatto) in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

In caso di vertenza tra più **Assicurati**, tra cui il **Contraente**, l'assicurazione è prestata solo a favore del **Contraente**.

4.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Vittoria non è responsabile:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**Assicurato**.

4.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **Vittoria** sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può procedere lo stesso per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **Vittoria**, può richiederle il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti della **somma assicurata** prevista.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, si può fare un tentativo di mediazione ⁽⁴⁾ prima dell'azione civile.

4.5 - RECUPERO DI SOMME

L'**Assicurato** ha diritto a tutte le somme liquidate o recuperate per capitale ed interessi; mentre **Vittoria** ha diritto di quanto liquidato a favore anche dello stesso **Assicurato** sia in sede stragiudiziale che giudiziale per spese, competenze ed onorari.

4.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **garanzia** e valutate le spese sostenute dall'**Assicurato**, **Vittoria** entro 30 giorni:

- paga l'**indennizzo**;
- o
- comunica i motivi per cui non può pagare.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	CONTATTI
Denunciare il sinistro il prima possibile a Vittoria. Allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari.	• Denuncia telefonica al: numero verde 800.666.000 o al numero +39 02 61290887 dall'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. • Denuncia scritta: – e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it; – posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via – Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

(1) **CODICE CIVILE - Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

1. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
2. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
3. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(2) **CODICE CIVILE – Art.1292.- Nozione della Solidarietà**

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

(3) **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – art. 164**

1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
 - a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
 - b) affidarla ad un'impresa distinta;
 - c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

(4) Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Vittoria con te
Viaggi

Sezione
“Il contratto dalla A alla Z”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Consumatore**
Persona fisica che agisce per scopi non relativi all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Pertanto, sei un consumatore quando agisci per scopi relativi alla tua vita privata.
- **Domicilio**
Luogo in Italia in cui vive l'**Assicurato**, come riportato nel certificato anagrafico.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Organismo di mediazione**
Ente pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione (di cui al D.lgs. n. 28 del 2010).
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**. Il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma dovuta dal **Contraente** a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Viaggio**
Lo spostamento e il soggiorno dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dal **domicilio**, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

In questo documento ci sono le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Si applicano inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa si trovano i testi completi degli articoli citati in questo documento ed applicabili alla **polizza**.

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte del documento trovi gli obblighi previsti dalla **polizza** per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel glossario, in ambito assicurativo si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento che può generare un sinistro.

Ad esempio, è un rischio per l'assicurato subire un infortunio quando usa un mezzo di trasporto pubblico o privato, guida un'auto o una moto, partecipa a giochi o attività sportive di carattere ricreativo e dilettantistico.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare. Le tue dichiarazioni sono inserite nella **polizza**.

Devi quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fai:

- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- potresti perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽¹⁾.

1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sottoscrivi con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della **polizza** con **Vittoria**, devi comunicarlo a **Vittoria**. Se non lo comunichi a **Vittoria**, e fai questo con dolo, perdi il diritto all'**indennizzo**.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

Vittoria, entro 30 giorni dalla tua comunicazione, può recedere dalla **polizza**, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **sinistro**, devi avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽²⁾.

1.3 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **Contraente** è diverso dall'**Assicurato**:

- gli obblighi della **polizza** spettano al **Contraente** (tranne quelli che per la loro natura possono essere rispettati solo dall'**Assicurato**).
- i diritti della polizza spettano all'**Assicurato**. Il **Contraente** può nel caso farli valere solo con il consenso esplicito dell'**Assicurato**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽³⁾.

Esempio di obbligo:

- il Contraente deve firmare la polizza e pagare il premio;

Esempi di diritti:

- il Contraente richiede di modificare il contratto;
- l'Assicurato riscuote l'indennizzo.

1.4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con Vittoria devi inviare una lettera raccomandata o PEC:

- all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- oppure ai seguenti recapiti:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
 - vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

2 - Come mi assicuro?

In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali Vittoria presta le garanzie previste dalla polizza.

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

Devi pagare il premio alla consegna della polizza, presso:

- l'Agenzia cui è assegnata la polizza;
- o la sede di Vittoria.

Vittoria ti rilascia la ricevuta di pagamento con la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

2.2 - DURATA DELLA POLIZZA

Puoi scegliere una durata fino a 12 mesi. La data di scadenza e la durata sono indicate in polizza. Giunta alla sua naturale scadenza la polizza cessa, senza obbligo di disdetta.

2.3 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA

Pagato il premio, l'assicurazione copre tutti i viaggi che l'Assicurato fa (o farà) nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza indicate in polizza.

Per ciascun viaggio, la copertura:

- inizia il giorno in cui inizia il viaggio;
- finisce quando termina il viaggio, entro i limiti di durata indicati al Capitolo "Ci sono limiti di copertura?" della sezione "Assistenza".

In ogni caso, la copertura cessa alla naturale scadenza della polizza (data indicata in polizza).

Per la garanzia "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO", l'assicurazione:

- inizia il giorno in cui hai sottoscritto (e pagato) la polizza;
- termina il giorno di inizio del viaggio, entro i limiti di durata indicati al Capitolo "Ci sono limiti di copertura?" della sezione "Assistenza".

Per la garanzia "TUTELA LEGALE", l'assicurazione:

- inizia il giorno in cui hai sottoscritto (e pagato) la polizza;
- termina alla naturale scadenza della polizza (data indicata in polizza).

2.4 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Questo articolo vale se sei Consumatore e sottoscrivi la polizza con Vittoria tramite tecniche di

comunicazione a distanza.

Puoi recedere senza penali entro 14 giorni dal pagamento del **premio**.

Devi inviare una richiesta a **Vittoria**, con le modalità previste all'articolo 1.4 *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*. Nella richiesta, non serve indicare il motivo del recesso.

Vittoria ti restituisce il **premio** pagato al netto delle imposte, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

Non puoi esercitare il suddetto diritto di recesso nei seguenti casi:

- la **polizza** ha durata inferiore a 1 mese;
- se denunci un **sinistro** nel periodo tra la data di decorrenza della **polizza** e la data di invio della richiesta di recesso.

Cosa si intende per "tecnica di comunicazione a distanza"?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente (ad esempio internet, telefono), si utilizza per vendere a distanza contratti assicurativi e riassicurativi.

2.5 - IMPOSTE E TASSE

Il **premio** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **Contraente**.

2.6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è regolamentato in maniera esplicita dalla **polizza** valgono le norme di legge.

2.7 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative alla **polizza** il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso).

2.8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se non si riesce a trovare una soluzione amichevole, prima di iniziare un'azione giudiziale ed avviare quindi un processo, bisogna tentare una mediazione ⁽⁴⁾.

La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'**organismo di mediazione** presso cui si svolge il tentativo di mediazione. Si può svolgere anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **sinistro**, numero della **polizza**);
- comunica all'**organismo di mediazione** l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- chiede all'**organismo di mediazione** un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'**organismo di mediazione** scelto.

2.9 - PRESCRIZIONE

La prescrizione è la perdita di un diritto che avviene se tale diritto non viene esercitato entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

I diritti che derivano dalla **polizza** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ⁽⁵⁾.

Per le **garanzie** di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione ⁽⁶⁾.

Cosa si intende per "prescrizione"?

La prescrizione comporta la perdita del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere il risarcimento dopo il verificarsi di un evento dannoso (sinistro). Trascorso questo periodo di tempo, l'assicurato perde tale diritto e non può più esercitarlo.

Esempio:

Ho avuto un incidente sul lavoro. Mi sono infortunato e sono diventato invalido.

Se denuncio l'accaduto a Vittoria:

- entro 2 anni da quando ho avuto l'incidente >> ho diritto alle prestazioni previste dal contratto; .
- oltre 2 anni da quando ho avuto l'incidente >> non ho diritto alle prestazioni previste dal contratto.

2.10 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al contratto deve essere pattuita in forma scritta e sottoscritta dalle **Parti**.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

- (1) CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

- (2) CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

- (3) CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve

adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

- (4) DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28 - Art.5 "Condizione di procedibilità e rapporti con il processo".

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo

A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgente e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; h) nell'azione inibitoria di cui ((agli articoli 37 e 140-octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

- (5) Codice civile - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

- (6) Codice civile - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 68.297.833 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



Vittoria
Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri.